

**L'ANATOCISMO SUL PIANO TECNICO
E SOTTO IL PROFILO STORICO-EVOLUTIVO,
IN AMBITO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE
(L.M. QUATTROCCHIO – G. QUARANTA – I. ASTORINO)**

INDICE

- 1. Premessa.**
 - 1.1. Il sistema di riferimento.**
 - 1.2. Un (tentativo di) inquadramento concettuale.**
- 2. L'anatocismo nella matematica finanziaria e nella tecnica bancaria.**
 - 2.1. I regimi finanziari.**
 - 2.1.1. La nozione di interesse e di tasso di interesse.**
 - 2.1.2. Il regime dell'interesse semplice.**
 - 2.1.3. Il regime dell'interesse composto.**
 - 2.1.4. Il regime dell'interesse anticipato.**
 - 2.2. L'anatocismo nel suo significato tecnico.**
 - 2.3. I parametri "ufficiali".**
 - 2.4. L'anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario.**
 - 2.4.1. Il regime dell'interesse composto: l'effetto anatocistico della capitalizzazione.**
 - 2.4.2. Il regime dell'interesse composto: la sterilizzazione dell'effetto anatocistico.**
 - 2.5. L'anatocismo (che non c'è) nei mutui.**
 - 2.6. Gli effetti dell'anatocismo nella verifica del superamento del tasso soglia.**
- 3. Breve storia dell'anatocismo.**
- 4. L'anatocismo nella prospettiva comparatistica.**
 - 4.1. L'anatocismo nei principali Paesi europei.**
 - 4.2. L'anatocismo nel Draft Common Frame of Reference.**
 - 4.3. L'anatocismo nell'Unione Europea.**
- 5. La disciplina interna.**
 - 5.1. L'anatocismo nel codice civile.**
 - 5.2. L'anatocismo nella legislazione bancaria.**
 - 5.3. L'anatocismo negli altri settori del diritto.**
- 6. La bozza di Delibera del C.I.C.R.**
 - 6.1. La composizione del C.I.C.R.**
 - 6.2. La delega contenuta nell'art. 120 t.u.b..**
 - 6.3. La bozza di Delibera.**
- 6.4. La relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione.**
 - 6.4.1. Premessa.**
 - 6.4.2. L'impatto della proposta regolamentare.**
 - 6.4.2.1. La periodicità di contabilizzazione degli interessi.**
 - 6.4.2.2. Il termine per l'esigibilità degli interessi.**
 - 6.4.3. Conclusioni.**
- 6.5. La conformità tecnica della Delibera.**
- 6.6. La conformità normativa della Delibera.**

1. Premessa.

1.1. Il sistema di riferimento.

«E in mezzo a tutto sta il Sole» (N. Copernico, [*De revolutionibus orbium coelestium*](#), Primo Libro, Capitolo X, 1543).

Nel 1616 si ha la prima condanna formale del copernicanesimo da parte della Chiesa cattolica, con una delibera del Sant'Uffizio, con la quale si afferma che la frase: «Il Sole è centro del mondo e per conseguenza immobile di moto locale» è «stolta ed assurda in filosofia e formalmente eretica»; quattro anni dopo, nel 1620, il [*De revolutionibus*](#) viene inserito nell'[Indice dei libri proibiti](#) dal [Sant'Uffizio](#), marcando la disputa di Galileo con la Chiesa cattolica.

Qualcosa di simile è accaduto con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha colpito con una sorta di anatema l'anatocismo nei rapporti di conto corrente...

1.2. Un (tentativo di) inquadramento concettuale.

Come è noto, negli ultimi vent'anni la questione relativa alla legittimità dell'anatocismo¹ ha portato in evidenza una profonda cesura fra tecnica finanziaria e diritto civile².


¹ Il termine anatocismo deriva dal greco ἀνατοκισμός, comp. di ἀνα- «di nuovo» e τοκισμός «usura».

² La letteratura sulla questione è sterminata. Fra i tanti, si veda: A. DE SIMONE, *La gestione delle cause di anatocismo e usura: ripartizione dell'onere della prova, ammissibilità degli ordini di esibizione, prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e impostazione della C.T.U.*, in *Riv. dir. banc.*, [dirittobancario.it](#), 24, 2012; V. MANZI, *Commento sub art. 120 D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, in *Commentario al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, Padova, 2011, 1755 e ss.; F. GIORGIANNI - C. M. TARDIVO, *Manuale di diritto bancario e degli operatori finanziari*, Giuffrè, 2011, 399 e ss.; R. CAFARO, *I contenziosi in materia di contratti di conto corrente. Come difendersi dalle banche*, Maggioli, 2011, 227 e ss.; P. BONTEMPI, *L'anatocismo bancario alla prova del decreto "mille proroghe"*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2011, fasc. 10, 945 e ss.; G. M. CELARDI, *L'anatocismo bancario nella giurisprudenza di legittimità*, in *Giust. civ.*, 2011, fasc. 10, 2335 e ss.; F. GRECO, *Anatocismo bancario e prescrizione: gli effetti del decreto mille proroghe*, in *Giurisprudenza di merito*, 2011, fasc. 3, 974 e ss.; M. SESTA, *L'anatocismo bancario tra interventi legislativi e nuovi dubbi di legittimità costituzionale*, in *Il Corriere giuridico*, 2011, fasc. 6, 745 e ss.; F. GRECO, *Anatocismo bancario e prescrizione: le Sezioni Unite e la difficile applicabilità del decreto Milleproroghe. Continua il match tra correntisti e banche*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, fasc. 4, 810 e ss.; F. OLIVIERO, *Anatocismo bancario*, in *Studi iuris*, 2011, fasc. 3, 303 e ss.; P. BONTEMPI, *L'anatocismo bancario torna di attualità*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2011, fasc. 4, 297 e ss.; N. PORTO, *L'anatocismo bancario tra conferme e problemi irrisolti*, in *Rassegna di diritto civile*, 2011, fasc. 1, 277 e ss.; Trib. Milano 29 luglio 2015 (Est. Margherita Monte), in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id_cont=13231.php.

Infatti, da una parte, il regime dell'interesse composto è considerato – dalla matematica finanziaria, prima ancora che dalla tecnica finanziaria – il regime naturale; dall'altra, l'anatocismo – proprio del regime dell'interesse composto – ha formato oggetto di accesa critica, nell'ambito sia del diritto civile sia del diritto bancario.

Tale circostanza è confermata da un recente documento sulle restrizioni operate dai Paesi europei nell'applicazione dei tassi di interesse, ove si afferma testualmente che: *«While mathematical experts reject anatocism as an outdated irrational legal form of mathematics, culturally anatocism is still seen as a means to prevent the exponential increase of debts through unpaid interest which bear interest again»*³.

Al proposito, vale la pena richiamare un'affermazione attribuita ad Albert Einstein⁴:



³ Study on interest rate restrictions in the EU - Final Report Project No. ETD/2009/IM/H3/87.

⁴ L'immagine è tratta da: <http://www.investingtips360.com/leverage-the-power-of-compounding-interest/>.

Tale affermazione è da ricondurre non tanto all'attitudine del grande scienziato al governo dei problemi finanziari, quanto alla circostanza che Albert Einstein muoveva dal presupposto che il regime dell'interesse composto – cui accede, come vedremo, l'anatocismo – poggia le sue fondamenta sulla crescita esponenziale ovvero, per utilizzare un'espressione matematica, su una progressione geometrica. E ciò in quanto la crescita esponenziale è alla base di moltissimi fenomeni naturali, quali ad esempio:

- la crescita di una popolazione in presenza di risorse illimitate;
- il decadimento radioattivo dovuto all'instabilità del nucleo.

Infatti, un altro grandissimo scienziato – Thomas Robert Malthus, [economista](#) e [demografo inglese](#) – ebbe ad affermare che «*Se non ci sono limitazioni di cibo o spazio disponibile una popolazione naturale cresce in progressione geometrica*»⁵.

E la potenzialità espansiva della progressione geometrica è resa evidente da un aneddoto che testimonia una sua curiosa applicazione:

«Il gioco degli scacchi è uno dei più antichi del mondo, per quanto non si sappia con precisione chi l'abbia inventato: si presume i cinesi, alcune migliaia di anni fa, o forse gli indiani. Lentamente, con il progredire delle relazioni commerciali, si diffuse in altre regioni e specialmente in Persia, dove divenne ben presto popolare e dove i pezzi acquistarono forme ben definite. Essi erano indicati come Re, Consigliere, Elefante, Cavaliere, Carro di guerra, Soldati.

Il gioco arrivò in seguito in Egitto, portato da un ambasciatore persiano che volle insegnarlo anche al Faraone. Questi, entusiasta del gioco, al termine della partita, per testimoniare la propria gratitudine, invitò l'ambasciatore ad esprimere un desiderio qualsiasi che sarebbe stato senz'altro esaudito.

L'interpellato rispose che voleva del grano: un chicco sulla prima casella della scacchiera, due chicchi sulla seconda, quattro sulla terza e così continuando e raddoppiando, fino alla sessantaquattresima casella.

⁵ T.R. MALTHUS, *An essay on the principle of population*. Il Saggio sul principio di popolazione è un testo di sociologia pubblicato anonimamente nel 1798 sotto il nome fittizio di J.Johnson, in seguito identificato nel reverendo Thomas Robert Malthus.

“Una cosa da nulla” proclamò il Faraone, stupito che la richiesta fosse così misera, e diede ordine al Gran Tesoriere di provvedere. Dopo oltre una settimana il funzionario, che ne frattempo aveva tentato di fare i conti, si presentò dicendo: “Maestà, per pagare l’ambasciatore non solo non è sufficiente il raccolto annuale dell’Egitto, non lo è neppure quello del mondo intero, e neppure i raccolti di dieci anni di tutto il mondo sono sufficienti”»⁶.

Il numero di chicchi che il Faraone avrebbe dovuto dare all’ambasciatore persiano è il seguente:

18.446.744.073.709.551.615

ossia quasi 18,5 miliardi di miliardi di chicchi.

Per rendersi conto di quanto grande sia questo numero, vale la pena rammentare che la produzione mondiale di grano nel 1993 è stata di 5.640,6 milioni di quintali e nel 1994 di 5.279,8 milioni di quintali.

Se si assume (per eccesso)

- che la produzione mondiale sia di 6.000 milioni di quintali ovvero 600 milioni di tonnellate;
- che ci vogliano 10 chicchi per fare un grammo;
- che il numero di chicchi arrotondato sia 18 miliardi di miliardi,

il peso dei chicchi che il Faraone avrebbe dovuto consegnare all’ambasciatore persiano corrisponderebbe quindi a 1.800.000 milioni di tonnellate ovvero alla produzione mondiale di grano di ben tremila anni⁷.

L’aneddoto, che mette in evidenza le sorprendenti potenzialità della progressione geometrica, suggerisce quindi che – soprattutto nei rapporti finanziari – l’anatocismo venga opportunamente regolamentato, conducendo – in caso contrario – ad effetti analoghi a quelli sopportati dal Faraone. Racconta, infatti, Galgano che, nel

⁶ F. CAMPI, *Gli scacchi e il faraone*, in http://www.francobampi.it/franco/ditutto/scacchi_e_faraone.htm.

⁷ Ancora, F. CAMPI, *Gli scacchi e il faraone*, *ivi*.

trecento, il Papa – per effetto appunto dell’addebito di interessi – perse addirittura il pastorale⁸.

2. L’anatocismo nella matematica finanziaria e nella tecnica bancaria.

2.1. I regimi finanziari.

2.1.1. La nozione di tasso di interesse e interesse.

Il tasso di interesse è una misura relativa e corrisponde all’incidenza dell’interesse – “costo finanziario” del capitale – sul capitale medesimo. Esso viene normalmente espresso in misura percentuale⁹.

L’interesse, invece, è un valore assoluto e costituisce il “costo finanziario” del capitale. Esso è calcolato in funzione del capitale, del tasso di interesse e del periodo di maturazione. Dal punto di vista economico, è il prezzo dell’uso di una somma di denaro (prestito) per un certo periodo di tempo.

Sul piano giuridico, gli interessi sono, per disposizione testuale di legge, frutti civili (art. 820 c.c.) e consistono nella prestazione periodica di un bene fungibile (in genere, una somma di denaro). Gli interessi si dicono *corrispettivi*, se sono dovuti per remunerare il godimento di un capitale (ad esempio, nel caso del mutuo) o per riequilibrare il vantaggio che il debitore di somme liquide ed esigibili consegue dal trattenere presso di sé somme che avrebbe dovuto pagare, data la normale fruttuosità del denaro; *moratori*, se sono dovuti a titolo di risarcimento per il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria; e *compensativi* (ma la categoria è discussa) se sono dovuti per compensare il creditore del mancato godimento del prezzo di un bene già consegnato (art 1499 c.c.). Gli interessi possono poi essere, in base al titolo, *legali* se

⁸ F. GALGANO, *Tutto il rovescio del diritto*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 114, ove – citando uno scritto giovanile di A. SAPORI, *I mutui dei mercanti fiorentini del trecento e l’incremento della proprietà fondiaria*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1928, I, pag. 36, – richiama la prassi dei banchieri fiorentini del trecento, «*nella fattispecie i Bardi avevano preteso, a garanzia dei propri prestiti, che il Papa desse in pegno il pastorale e il re d’Inghilterra la corona*».

⁹ Si ponga peraltro attenzione alla circostanza che la locuzione “per cento” potrebbe indurre in un errore applicativo. Infatti, l’espressione 10% (dieci per cento) deve essere interpretata – dal punto di vista matematico – nel senso di 10/100 (dieci diviso cento), e cioè della misura relativa di un interesse pari a 10 rapportato ad un capitale pari a 100; con l’ovvia conseguenza che 10% equivale a $10/100 = 0,10$.

previsti direttamente dalla legge ovvero *convenzionali* se pattuiti dalle parti (per iscritto se il saggio è superiore a quello legale: art. 1284 c.c.).

La matematica finanziaria conosce tre principali regimi finanziari¹⁰:

- regime dell'interesse semplice¹¹;
- regime dell'interesse composto¹²;
- regime dell'interesse anticipato¹³.

Ne esiste poi un quarto, che costituisce un *mix* fra il regime dell'interesse semplice e quello dell'interesse composto, detto regime misto¹⁴.

2.1.2. Il regime dell'interesse semplice.

Il regime finanziario dell'interesse semplice è quello in cui l'interesse (I) cresce linearmente col tempo (t), secondo un fattore di proporzionalità costituito dal prodotto del capitale iniziale (C) e del tasso di interesse unitario i. In simboli:

$$I(t) = Cit$$

Ricordando che per il montante M, pari alla somma di capitale iniziale più gli interessi maturati, vale la relazione:

$$M = C + I(t)$$

si può scrivere:

$$M(t) = C(1 + it)$$

¹⁰ La letteratura sulla questione è sterminata. Fra i tanti, si veda: F. MORICONI, *Matematica finanziaria*, Il Mulino, 1994, G. CASTELLANI, M. DE FELICE, F. MONRICONI, *Manuale di finanza. I. Tassi d'interesse. Mutui e obbligazioni*, Il Mulino, 2005; E. CASTAGNOLI, L. PECCATI, *Matematica in azienda I. Calcolo finanziario con applicazioni*, Egea, 2010, M. MICOCCI, G. BATISTA MASALA, *Manuale di Matematica finanziaria*, Carocci, 2012 e F. S. MISHKIN, S. G. EAKINGS, G. FORESTIERI, *Istituzioni e mercati finanziari* (Terza edizione), Pearson, 2012.

¹¹ Si veda al proposito:

<http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Regime%20di%20Interesse%20Semplice>.

¹² Cfr.:

<http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Regime%20di%20Interesse%20Composto>.

¹³ Il riferimento in questo caso è: F. TRAMONTANA, *Esercizi svolti di Matematica Finanziaria*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

¹⁴ Fra le altre fonti per l'interesse misto, si può fare riferimento a:

<http://www.borsaitaliana.it/obbligazioni/ultimeemissioni/ubi10695-2009.pdf>.

Il fattore di montante segue un andamento crescente in forma lineare e, cioè, procede secondo lo sviluppo di una progressione aritmetica¹⁵.

In sintesi, nel regime dell'interesse semplice, l'interesse è proporzionale al capitale e al tempo; ciò per la semplice ragione per cui l'interesse – via via che matura – non si aggiunge al capitale, ma diventa esigibile.

Il regime dell'interesse semplice è in genere utilizzato per operazioni finanziarie di breve durata (non oltre l'anno), sul riflesso che:

- il frutto è corrisposto una sola volta alla scadenza dell'operazione finanziaria;
- l'interesse che matura prima della scadenza non capitalizza (cioè, non si trasforma in capitale) e, poiché dà frutto solo il capitale, l'interesse è sterile e non genera altro interesse.

La ragione per cui il regime dell'interesse semplice non sopporta una durata medio-lunga è da ricondursi a due circostanze che lo caratterizzano:

- il mancato incasso rende impossibile il consumo o il reinvestimento dell'interesse;
- la mancata capitalizzazione non compensa il creditore dell'indisponibilità materiale dell'interesse maturato.

2.1.3. Il regime dell'interesse composto.

Nel regime finanziario dell'interesse composto, alla fine di ogni periodo l'interesse maturato viene sommato al capitale, per costituire così un nuovo capitale su cui calcolare gli interessi nel periodo successivo.

Considerando che il montante è proprio la somma di capitale e interessi maturati, nel regime a interesse composto il montante alla fine di un periodo viene assunto come nuovo capitale per il periodo successivo.

¹⁵ La letteratura sulla questione è molto ampia. Fra i tanti, si veda : M. ABRAMOWITZ, I. A. STEGUN, [*Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, 9th printing.*](#) New York: Dover, 1972; W. H. BEYER, [*CRC Standard Mathematical Tables, 28th ed.*](#) Boca Raton, FL: CRC Press, 1987, D. M. BURTON, [*Elementary Number Theory, 4th ed.*](#) Boston, MA: Allyn and Bacon, 1989; R. COURANT, H. ROBBINS, "The Arithmetical Progression." in [*What Is Mathematics?: An Elementary Approach to Ideas and Methods, 2nd ed.*](#) Oxford, England: Oxford University Press, 1996; P. HOFFMAN, [*The Man Who Loved Only Numbers: The Story of Paul Erdős and the Search for Mathematical Truth.*](#) New York: Hyperion, 1998 e T. PAPPAS, [*The Joy of Mathematics.*](#) San Carlos, CA: Wide World Publ./Tetra, 1989.

In particolare, alla fine del primo periodo si avrà:

$$M(1) = C(1 + i)$$

alla fine del secondo periodo:

$$M(2) = M(1)(1 + i) = C(1 + i)^2$$

e così via.

In generale, alla fine dell'n-esimo periodo si avrà:

$$M(n) = C(1 + i)^n$$

Il fattore di montante segue un andamento crescente in forma esponenziale e, cioè, procede secondo lo sviluppo di una progressione geometrica¹⁶.

Viene indicato come regime dell'interesse composto giacché l'interesse, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale iniziale che lo ha prodotto, ciò sul presupposto che l'interesse via via maturato rimane nella disponibilità del debitore.

Il regime dell'interesse composto – spinto alle estreme conseguenze – sfocia nella cd. “capitalizzazione continua”: in questo caso gli interessi si sommano al capitale che li ha prodotti ad ogni istante. Il tasso d'interesse composto a capitalizzazione continua ha applicazioni soprattutto teoriche, nella [matematica finanziaria](#): è – ad esempio – ampiamente utilizzato nelle formule di valutazione di operazioni finanziarie complesse, come i contratti derivati¹⁷.

2.1.4. Il regime dell'interesse anticipato.

Il regime finanziario dell'interesse anticipato prevede che gli interessi derivanti dall'investimento di un capitale C vengano corrisposti in anticipo, ossia alla data prende avvio l'operazione.

L'interesse corrisposto viene calcolato con una legge di proporzionalità diretta con la durata dell'operazione e con il capitale investito, secondo un coefficiente di sconto (d).

¹⁶ Si veda la nota relativa alle progressioni aritmetiche.

¹⁷ La letteratura sulla questione è sterminata. Fra i tanti, si veda: BORSA ITALIANA, *Guida alle opzioni. Aspetti teorici*, IDEM (Mercato Italiano dei Derivati), 2001 e <http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Opzioni>.

Matematicamente questo si traduce nella relazione:

$$D = Mdt$$

Il calcolo dell'interesse da corrispondere in anticipo, supponendo noto il montante finale M (il valore nominale del titolo), il tasso di sconto d e la durata dell'operazione, è immediato:

$$D = Mdt$$

La legge matematica che descrive il fattore di montante di questa operazione è di tipo iperbolico.

Infatti, essendo il capitale iniziale effettivo:

$$C = M - D$$

si avrà:

$$C = M - D = M - Mdt = M(1 - dt)$$

da cui:

$$M = C \frac{1}{1 - dt}$$

2.1.5. Il regime misto.

Nella pratica si utilizza anche un regime misto, nel quale la trasformazione di interesse in capitale non avviene con continuità, ma a intervalli regolari (tipicamente una volta all'anno): in particolare, si applica il regime della capitalizzazione semplice per le frazioni d'anno e quello della capitalizzazione composta per gli anni interi.

Il regime di capitalizzazione mista è (*rectius*, era) quello utilizzato per la liquidazione degli interessi di conto corrente.

2.2. L'anatocismo nel suo significato tecnico.

La matematica finanziaria fornisce varie nozioni di tasso di interesse – quali, tra le altre, il “Tasso Annuo”, il “Tasso Periodico”, il “Tasso Effettivo”, il “Tasso Nominale”, il “Tasso Reale”, ecc. – con significati profondamente diversi.

Il “Tasso Annuo Nominale” è il tasso di interesse rapportato ad anno; esso può essere capitalizzato n volte all'anno, con n che può assumere valori da zero a $+\infty$

(tendente ad infinito)¹⁸. La capitalizzazione degli interessi n volte all'anno determina la “trasformazione” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo (ad esempio, il trimestre); con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente – e oggetto di capitalizzazione – perdono la loro natura di interessi ed assumono quella di capitale. Nei rapporti di conto corrente bancario, la capitalizzazione degli interessi avviene trimestralmente ($n = 4$)¹⁹.

La capitalizzazione degli interessi è indicata, nel Codice Civile, con l'espressione “anatocismo”, dal greco “*anà*” – nel significato di “sopra” – e “*tokòs*” – nel significato di “prodotto” –; ossia “interesse prodotto sull'interesse”.

Il “Tasso Periodale” è il tasso di interesse rapportato ad un periodo infrannuale; esso è pari al “Tasso Annuo Nominale” diviso per il numero di periodi. Nei rapporti di conto corrente bancario, il “Tasso Periodale” è un “Tasso Trimestrale”; pertanto, esso è pari a: Tasso Annuale / 4. E così, se – ad esempio – il “Tasso Annuo Nominale” è pari al 10%, il “Tasso Periodale” è pari al $2,5\% = 10\%/4$.

Il “Tasso Effettivo” è il tasso di interesse annuo, equivalente al “Tasso Periodale” di periodo n , capitalizzato n volte all'anno. Il Tasso Effettivo è normalmente maggiore del Tasso Annuo, giacché risente dell'effetto di capitalizzazione degli interessi; il Tasso Effettivo coincide con il Tasso Annuo Nominale soltanto nel caso in cui $n = 1$, e cioè, nell'ipotesi in cui la capitalizzazione non intervenga nel corso dell'anno (assenza di capitalizzazione o capitalizzazione annuale).

A titolo esemplificativo, si consideri il caso seguente, in cui dati i (“Tasso Annuo Nominale”, pari al 10%) e n (periodicità della capitalizzazione), si voglia determinare il “Tasso Effettivo”; ne conseguirebbero i risultati di seguito riportati:

$n =$	periodicità della capitalizzazione
$i = 10\%$	tasso annuo

¹⁸ In tale ultimo caso si parla propriamente di capitalizzazione continua, nel senso che la capitalizzazione si produce a ogni istante.

¹⁹ Come osservato da Tribunale di Torino (Trib. Torino 20 aprile 2012, Est. Dott. Bruno CONCA, inedita), «... la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo».

	Tasso Effettivo
n = 1	10,00%
n = 2	10,25%
n = 4	10,38%
n = 12	10,47%
n tendente ad infinito	10,52%

Dalla tabella sopra riportata, emerge come il “Tasso Effettivo” diverga progressivamente dal “Tasso Annuo Nominale” all’aumentare della periodicità di capitalizzazione.

Da tale relazione derivano le seguenti conseguenze:

- il “Tasso Effettivo” coincide con il “Tasso Annuale” soltanto in completa assenza di capitalizzazione nel corso dell’anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell’anno;
- il “Tasso Effettivo” costituisce l’unico tasso rappresentativo dell’onerosità del finanziamento in presenza di capitalizzazione infrannuale.

Al fine di apprezzare l’effetto della capitalizzazione in un intervallo di tempo ultrannuale, si riporta di seguito un esempio in cui – assunto in misura pari a 100 il capitale inizialmente investito – si determinano gli effetti della capitalizzazione infrannuale su un intervallo di tempo che si estende sino a 10 anni ($t = 1$, $t = 5$, $t = 10$).

CAPITALE	100,00
-----------------	--------

MONTANTE	t = 1	t = 5	t = 10
n = 0	110,00	150,00	200,00
n = 1	110,00	161,05	259,37
n = 2	110,25	162,89	265,33
n = 4	110,38	163,86	268,51
n = 12	110,47	164,53	270,70
n tendente ad infinito	110,52	164,87	271,83

Come è agevole rilevare, il montante (cioè il capitale comprensivo degli interessi) aumenta progressivamente al crescere sia della durata del finanziamento (t), sia della periodicità della capitalizzazione (n); ma con un risultato che, anche nell’ipotesi di capitalizzazione continua (n tendente all’infinito), non è – quantomeno nel breve periodo

– “esplosivo” (il montante passa da 200,00, in assenza di capitalizzazione, a 271,83, nell’ipotesi di capitalizzazione continua).

2.3. I parametri “ufficiali”.

La normativa primaria e secondaria assume a riferimento parametri – quali il Tasso Annuo Nominale (c.d. T.A.N.), il Tasso Annuo Effettivo Globale (c.d. T.A.E.G.) e il Tasso Effettivo Globale (c.d. T.E.G.) – non sempre coincidenti con quelli formalizzati dalla matematica finanziaria.

Il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) corrisponde al “Tasso Annuo” (v. *supra*); esso, in presenza di capitalizzazione infrannuale, non fornisce un’informazione significativa del “costo del credito”. Al contrario, il “Tasso Effettivo” (*ibidem*) dà un’indicazione del “costo del credito” generato dalla sola componente finanziaria; in sintesi, esprime – per così dire – l’“onerosità finanziaria annua” del credito.

Tuttavia, come è noto, l’“onerosità complessiva annua” del credito risente anche delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito”. La misura dell’“onerosità complessiva annua” del credito è correttamente espressa dal Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)²⁰. La formula di calcolo di tale grandezza è di seguito riportata:

²⁰ Il TAEG, secondo l’art. 19 della Legge n. 142 del 1992 che lo ha introdotto nel nostro Ordinamento, è: «il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE».

Il Provvedimento della Banca d’Italia del 28 marzo 2013, in attuazione della Direttiva 2011/90/UE, all’Allegato 5B, ha poi stabilito che: «L’equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese».

La formula riportata nell’Allegato 5B è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k \times (1+X)^{-tk} = \sum_{l=1}^L D_l \times (1+X)^{-sl} \quad k=1, l=1$$

dove:

- X è il TAEG,
- m è il numero d’ordine dell’ultimo utilizzo,
- k è il numero d’ordine di un utilizzo, sicché $1 \leq k \leq m$,
- C_k è l’importo dell’utilizzo k,
- tk è l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché $t_l = 0$,
- m’ è il numero dell’ultimo rimborso o pagamento di spesa,
- l è il numero di un rimborso o pagamento di spesa,
- Dl è l’importo di un rimborso o pagamento di spesa,

$$\text{T.A.E.G.} = \frac{(\text{Interessi e Oneri}) \times 36.500}{\text{Numeri Debitori}}$$

La formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) è di seguito riportata:

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri Debitori}} + \frac{\text{Oneri} \times 100}{\text{Accordato}}$$

Pare opportuno sottolineare il fatto che sia il T.A.E.G. sia il T.E.G. non sono tassi di interesse, poiché tengono conto anche della componente “non finanziaria” del “costo del credito”; pare, quindi, preferibile qualificare gli stessi in termini di “tassi di onerosità”.

La determinazione del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) da parte del Ministero del Tesoro – ai sensi dell’art. 2, comma 1, Legge n. 108 del 1996 – prende le mosse dai Tassi Effettivi Globali (T.E.G.) comunicati dalle Banche sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia. Esso, come si avrà modo di specificare meglio nel prosieguo, assume rilevanza nella determinazione del c.d. “Tasso Soglia” usurario.

-
- sl è l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

Osservazioni:

- a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo utilizzo.
- c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l’anno sia bisestile o meno.
- d) Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.

2.4. L'anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario.

2.4.1. Il regime dell'interesse composto: l'effetto anatocistico della capitalizzazione.

Sino al 31 dicembre 2013, in presenza della clausola di reciprocità, gli interessi maturati nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario venivano capitalizzazioni con cadenza trimestrale.

In particolare, gli interessi maturati nel trimestre subivano una sorta di metamorfosi, trasformandosi in capitale – e la precisazione è rilevante per quanto si dirà più avanti – in corrispondenza dell'ultimo istante dell'ultimo giorno del trimestre; a partire dal primo istante del primo giorno del trimestre successivo, gli interessi maturati nel trimestre precedente – ormai divenuti capitale – cominciavano, a loro volta, a produrre interessi.

Da tale prassi operativa discendeva la circostanza che il capitale formatosi alla fine di un trimestre si “arricchiva” degli interessi maturati nello stesso trimestre e, nel trimestre successivo, iniziava a produrre interessi, come se fosse un *unicum* con il capitale; e gli interessi producevano, a loro volta, interessi per così dire *sine die*, giacché – quantomeno fino a che l'esposizione rimaneva nei limiti dell'affidamento – non trovava applicazione l'art. 1194, comma 2, c.c., a mente del quale «*Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*».

Le conseguenze della capitalizzazione possono essere meglio apprezzate con un esempio numerico.

Prendiamo in esame gli estratti conto relativi ai primi due trimestri dell'anno 2013 di un'ipotetica impresa:

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	SALDO	DARE	AVERE	DESCRIZIONE
1/1/2013	1/1/2013	20.000,00		20.000,00	Saldo iniziale
4/1/2013	4/1/2013	- 100.000,00	120.000,00		Addebito assegno
12/1/2013	15/1/2013	- 60.000,00		40.000,00	Versamento assegno
25/1/2013	25/1/2013	- 130.000,00	70.000,00		Bonifico in uscita
2/2/2013	5/2/2013	- 80.000,00		50.000,00	Versamento assegno
16/2/2013	16/2/2013	- 230.000,00	150.000,00		Addebito assegno
27/2/2013	27/2/2013	- 200.000,00		30.000,00	Bonifico in entrata
3/3/2013	3/3/2013	- 280.000,00	80.000,00		Bonifico in

					uscita
7/3/2013	10/3/2013	- 240.000,00		40.000,00	Versamento assegno
12/3/2013	12/3/2013	- 310.000,00	70.000,00		Addebito assegno
21/3/2013	21/3/2013	- 290.000,00		20.000,00	Bonifico in entrata
31/3/2013	31/3/2013	- 295.084,86	5.084,86		Addebito competenze
			295.084,86	0	Saldo finale

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	SALDO	DARE	AVERE	DESCRIZIONE
1/4/2013	1/4/2013	- 295.084,86	295.084,86		Saldo iniziale
4/4/2013	4/4/2013	- 415.084,86	120.000,00		Addebito assegno
12/4/2013	15/4/2013	- 175.084,86		240.000,00	Versamento assegno
25/4/2013	25/4/2013	- 245.084,86	70.000,00		Bonifico in uscita
2/5/2013	5/5/2013	4.915,14		250.000,00	Versamento assegno
16/5/2013	16/5/2013	- 145.084,86	150.000,00		Addebito assegno
27/5/2013	27/5/2013	- 15.084,86		130.000,00	Bonifico in entrata
3/6/2013	3/6/2013	- 95.084,86	80.000,00		Bonifico in uscita
7/6/2013	10/6/2013	44.915,14		140.000,00	Versamento assegno
12/6/2013	12/6/2013	- 25.084,86	70.000,00		Addebito assegno
21/6/2013	21/6/2013	94.915,14		120.000,00	Bonifico in entrata
30/6/2013	30/6/2013	90.381,17	4.533,97		Addebito competenze
1/7/2013	1/7/2013		-	90.381,17	Saldo finale

Dagli estratti conto è agevole ricavare i corrispondenti scalari:

VALUTA	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	INTERESSI CREDITORI	INTERESSI DEBITORI
1/1/2013	20.000,00	3	60.000,00	-	1,64	-
4/1/2013	- 100.000,00	11	-	1.100.000,00	-	241,10
15/1/2013	- 60.000,00	10	-	600.000,00	-	131,51
25/1/2013	- 130.000,00	11	-	1.430.000,00	-	349,59
5/2/2013	- 80.000,00	11	-	880.000,00	-	192,88
16/2/2013	- 230.000,00	11	-	2.530.000,00	-	711,23
27/2/2013	- 200.000,00	4	-	800.000,00	-	219,18
3/3/2013	- 280.000,00	7	-	1.960.000,00	-	567,67
10/3/2013	- 240.000,00	2	-	480.000,00	-	135,89
12/3/2013	- 310.000,00	9	-	2.790.000,00	-	818,63
21/3/2013	- 290.000,00	10	-	2.900.000,00	-	843,84
31/3/2013	- 295.084,86	-	-	-	1,64	4.211,51

Plafond di affidamento	100.000,00
Tasso di interesse creditore	1,00%
Tasso di interesse debitore intra-fido	8,00%
Tasso di interesse debitore extra-fido	12,00%
Interessi creditori maturati	1,64
Interessi debitori maturati	4.211,51

Tasso C.M.S.	0,25%
Massimo scoperto	310.000,00
Commissione di massimo scoperto	775,00
Spese	100,00
Saldo competenze debitorie	- 5.084,86

VALUTA	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	INTERESSI CREDITORI	INTERESSI DEBITORI
1/4/2013	- 295.084,86	3	-	885.254,59	-	258,17
4/4/2013	- 415.084,86	11	-	4.565.933,49	-	1.380,58
15/4/2013	- 175.084,86	10	-	1.750.848,63	-	466,03
25/4/2013	- 245.084,86	10	-	2.450.848,63	-	696,17
5/5/2013	4.915,14	11	54.066,51	-	1,48	-
16/5/2013	- 145.084,86	11	-	1.595.933,49	-	404,14
27/5/2013	- 15.084,86	7	-	105.594,04	-	23,14
3/6/2013	- 95.084,86	7	-	665.594,04	-	145,88
10/6/2013	44.915,14	2	89.830,27	-	2,46	-
12/6/2013	- 25.084,86	9	-	225.763,77	-	49,48
21/6/2013	94.915,14	9	854.236,23	-	23,40	-
30/6/2013	90.381,17	-	998.133,01	12.245.770,68	27,35	3.423,60

Plafond di affidamento	100.000,00
Tasso di interesse creditore	1,00%
Tasso di interesse debitore intra-fido	8,00%
Tasso di interesse debitore extra-fido	12,00%
Interessi creditori maturati	27,35
Interessi debitori maturati	3.423,60
Tasso C.M.S.	0,25%
Massimo scoperto	415.084,86
Commissione di massimo scoperto	1.037,71
Spese	100,00
Saldo competenze debitorie	- 4.533,97
Durata dell'anatocismo (in giorni)	90
Effetto dell'anatocismo (v. assoluto)	100,30
Effetto dell'anatocismo (percentuale)	0,003617%

Come è agevole constatare, l'effetto anatocistico è apprezzabile in valore assoluto, ma non è significativo in percentuale.

2.4.2. Il regime dell'interesse semplice: la sterilizzazione dell'effetto anatocistico.

Come si avrà modo di precisare meglio nel prosieguo, a partire dal 1° gennaio 2014 è stato abolito l'anatocismo sui rapporti di conto corrente, peraltro con una (possibile) *vacatio* della previsione sino all'emanazione di una Delibera da parte del Comitato Ministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Per effetto dell'abolizione dell'anatocismo e della conseguente applicazione del regime dell'interesse semplice, gli interessi maturati nel corso di un trimestre diventano

– quantomeno sul piano tecnico – esigibili a partire dal primo giorno del trimestre successivo, non potendo più affluire al capitale.

La nuova *technicality* di computo e di addebito degli interessi conduce automaticamente all'applicazione dell'art. 1194, comma 2, c.c., già citato; con la conseguenza che le rimesse del trimestre successivo devono essere destinate, anzitutto, al pagamento degli interessi maturati nel trimestre precedente.

Pertanto, fatto salvo il caso di rimesse inesistenti, l'eventuale illegittima capitalizzazione degli interessi risulta sterilizzata dall'effetto solutorio delle rimesse di cui si è detto.

La sterilizzazione dell'effetto anatocistico può essere meglio apprezzata con un esempio numerico.

Prendiamo in esame gli estratti conto relativi ai primi due trimestri dell'anno 2013 di un'ipotetica impresa:

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	SALDO	DARE	AVERE	DESCRIZIONE
1/1/2014	1/1/2014	20.000,00		20.000,00	Saldo iniziale
4/1/2014	4/1/2014	- 100.000,00	120.000,00		Addebito assegno
12/1/2014	15/1/2014	- 60.000,00		40.000,00	Versamento assegno
25/1/2014	25/1/2014	- 130.000,00	70.000,00		Bonifico in uscita
2/2/2014	5/2/2014	- 80.000,00		50.000,00	Versamento assegno
16/2/2014	16/2/2014	- 230.000,00	150.000,00		Addebito assegno
27/2/2014	27/2/2014	- 200.000,00		30.000,00	Bonifico in entrata
3/3/2014	3/3/2014	- 280.000,00	80.000,00		Bonifico in uscita
7/3/2014	10/3/2014	- 240.000,00		40.000,00	Versamento assegno
12/3/2014	12/3/2014	- 310.000,00	70.000,00		Addebito assegno
21/3/2014	21/3/2014	- 290.000,00		20.000,00	Bonifico in entrata
31/3/2014	31/3/2014	- 295.084,86	5.084,86		Addebito competenze
			295.084,86	0	Saldo finale

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	SALDO	DARE	AVERE	DESCRIZIONE
1/4/2014	1/4/2014	- 295.084,86	295.084,86		Saldo iniziale
4/4/2014	4/4/2014	- 415.084,86	120.000,00		Addebito assegno
12/4/2014	15/4/2014	- 175.084,86		240.000,00	Versamento assegno
25/4/2014	25/4/2014	- 245.084,86	70.000,00		Bonifico in uscita
2/5/2014	5/5/2014	4.915,14		250.000,00	Versamento

					assegno
16/5/2014	16/5/2014	- 145.084,86	150.000,00		Addebito assegno
27/5/2014	27/5/2014	- 15.084,86		130.000,00	Bonifico in entrata
3/6/2014	3/6/2014	- 95.084,86	80.000,00		Bonifico in uscita
7/6/2014	10/6/2014	44.915,14		140.000,00	Versamento assegno
12/6/2014	12/6/2014	- 25.084,86	70.000,00		Addebito assegno
21/6/2014	21/6/2014	94.915,14		120.000,00	Bonifico in entrata
30/6/2014	30/6/2014	90.381,17	4.533,97		Addebito competenze
1/7/2014	1/7/2014		-	90.381,17	Saldo finale

Dagli estratti conto è agevole ricavare i corrispondenti scalari:

VALUTA	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	INTERESSI CREDITORI	INTERESSI DEBITORI
1/1/2014	20.000,00	3	60.000,00	-	1,64	-
4/1/2014	- 100.000,00	11	-	1.100.000,00	-	241,10
15/1/2014	- 60.000,00	10	-	600.000,00	-	131,51
25/1/2014	- 130.000,00	11	-	1.430.000,00	-	349,59
5/2/2014	- 80.000,00	11	-	880.000,00	-	192,88
16/2/2014	- 230.000,00	11	-	2.530.000,00	-	711,23
27/2/2014	- 200.000,00	4	-	800.000,00	-	219,18
3/3/2014	- 280.000,00	7	-	1.960.000,00	-	567,67
10/3/2014	- 240.000,00	2	-	480.000,00	-	135,89
12/3/2014	- 310.000,00	9	-	2.790.000,00	-	818,63
21/3/2014	- 290.000,00	10	-	2.900.000,00	-	843,84
31/3/2014	- 295.084,86	-	-	-	1,64	4.211,51

Plafond di affidamento	100.000,00
Tasso di interesse creditore	1,00%
Tasso di interesse debitore intra-fido	8,00%
Tasso di interesse debitore extra-fido	12,00%
Interessi creditori maturati	1,64
Interessi debitori maturati	4.211,51
Tasso C.M.S.	0,25%
Massimo scoperto	310.000,00
Commissione di massimo scoperto	775,00
Spese	100,00
Saldo competenze debitorie	- 5.084,86

VALUTA	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	INTERESSI CREDITORI	INTERESSI DEBITORI
1/4/2014	- 295.084,86	3	-	885.254,59	-	258,17
4/4/2014	- 415.084,86	11	-	4.565.933,49	-	1.380,58
15/4/2014	- 175.084,86	10	-	1.750.848,63	-	466,03
25/4/2014	- 245.084,86	10	-	2.450.848,63	-	696,17
5/5/2014	4.915,14	11	54.066,51	-	1,48	-
16/5/2014	- 145.084,86	11	-	1.595.933,49	-	404,14
27/5/2014	- 15.084,86	7	-	105.594,04	-	23,14
3/6/2014	- 95.084,86	7	-	665.594,04	-	145,88
10/6/2014	44.915,14	2	89.830,27	-	2,46	-
12/6/2014	- 25.084,86	9	-	225.763,77	-	49,48

21/6/2014	94.915,14	9	854.236,23	-	23,40	-
30/6/2014	90.381,17	-	998.133,01	12.245.770,68	27,35	3.423,60

Plafond di affidamento	100.000,00
Tasso di interesse creditore	1,00%
Tasso di interesse debitore intra-fido	8,00%
Tasso di interesse debitore extra-fido	12,00%
Interessi creditori maturati	27,35
Interessi debitori maturati	3.423,60
Tasso C.M.S.	0,25%
Massimo scoperto	415.084,86
Commissione di massimo scoperto	1.037,71
Spese	100,00
Saldo competenze debitorie	- 4.533,97
Durata dell'anatocismo (in giorni)	14
Effetto dell'anatocismo (v. assoluto)	15,60
Effetto dell'anatocismo (percentuale)	0,003617%

Come è agevole constatare, l'effetto anatocistico non è significativo né in valore assoluto, né in percentuale.

Da ciò discende che l'incidenza dell'anatocismo applicato illegittimamente (ammesso di accedere alla tesi dell'efficacia immediata della sua abolizione) non dispiega normalmente effetti apprezzabili ai fini del superamento del tasso soglia usurario.

E' evidente, peraltro, che – in assenza di rimesse positive – l'incidenza dell'anatocismo applicato illegittimamente (ammesso, ancora una volta, di accedere alla tesi dell'efficacia immediata della sua abolizione) aumenta nei trimestri successivi, giacché l'epurazione dei numeri debitori – che costituiscono il denominatore del primo addendo della formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) – cresce da un trimestre all'altro, in conseguenza del cumulo dell'effetto anatocistico.

2.5. L'anatocismo (che non c'è) nei mutui.

Il piano di ammortamento è un procedimento attraverso il quale un finanziamento, normalmente erogato dal sistema bancario, viene pagato ratealmente.

Esistono diversi piani di [ammortamento](#)²¹, fra i quali:

²¹ Fra i tanti, si veda: E. CASTAGNOLI, L. PECCATI, *Matematica in azienda 1. Calcolo finanziario con applicazioni*, Egea, 2010, pp. 47-58 e F. TRAMONTANA, *Esercizi svolti di*

- l'[Ammortamento a rate costanti \(francese\)](#);
- l'[Ammortamento con quote capitali costanti \(italiano\)](#).

Il piano utilizzato dal sistema bancario italiano è quello alla francese, cioè a [rate costanti](#).

La rata, convenzionalmente indicata con la lettera maiuscola R, è costituita da una quota capitale, indicata con la lettera maiuscola C, e da una quota interesse, indicata con la lettera maiuscola I, ove:

$$R = C + I$$

Come si è detto R è costante nel tempo, mentre la quota capitale (C) cresce via via nel tempo e la quota interessi (I) decresce. La ragione è intuitiva: infatti, poiché – riducendosi il debito residuo – la quota interessi diminuisce – essendo computata su una base di calcolo che si riduce nel tempo – la quota capitale – ferma restando la rata – necessariamente aumenta.

Vi sono due “condizioni di chiusura” del piano di ammortamento²²: la prima – per così dire – elementare e la seconda finanziaria.

La condizione di chiusura elementare è intuitiva e non richiede nozioni particolarmente sofisticate di matematica finanziaria.

In particolare, indicando con la lettera D il debito iniziale, la condizione di chiusura elementare richiede che la somma delle quote capitale coincida con il debito iniziale; e cioè

$$D = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

Muovendo dalla condizione di chiusura elementare, si comprende agevolmente come il piano di ammortamento alla francese non “incorpori” l’effetto anatocistico e, cioè, di capitalizzazione degli interessi. Infatti, gli interessi che compongono le rate dei diversi periodi sono calcolate sul debito residuo del periodo precedente; e cioè.

$$I_1 = D_0 \times i$$

$$I_2 = D_1 \times i$$

Matematica Finanziaria. Parte III, Piani di ammortamento, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012.

²² Le condizioni di chiusura sono riprese da: E. CASTAGNOLI, L. PECCATI, *Matematica in azienda 1. Calcolo finanziario con applicazioni*, Egea, 2010, pp. 47-58.

$$I_n = D_{n-1} \times i$$

Come è facile rilevare, non si determina, dunque, alcun effetto anatocistico, giacché gli interessi vengono calcolati esclusivamente sulla quota capitale e non invece su quest'ultima maggiorata degli interessi (che via via vengono pagati).

La condizione di chiusura finanziaria potrebbe, al contrario, indurre nell'equivoco di ritenere che, in un qualche modo, qualsiasi piano di ammortamento sia – per così dire – caratterizzato da effetto anatocistico.

Infatti, la condizione di chiusura finanziaria muove dal presupposto di equivalenza – in termini finanziari – del debito iniziale con la somma delle rate, opportunamente attualizzate, cioè portate indietro nel tempo; nessun intermediario finanziario, infatti, si sognerebbe di prestare una somma all'epoca zero per ricevere rate distribuite nel tempo la cui somma sia esattamente coincidente con la somma concessa a prestito.

Per convenzione, la condizione di chiusura finanziaria viene posta applicando il regime della capitalizzazione (*rectius* attualizzazione) composta; e, cioè, dell'attualizzazione – per così dire – con “effetto anatocistico”.

Per completezza, si riporta di seguito la formula di matematica finanziaria utilizzata quale condizione di chiusura (finanziaria).

$$D = R / (1 + i) + R / (1+i)^2 + \dots + R / (1+i)^n$$

Come anticipato, una lettura di tale formula nella prospettiva elementare e non finanziaria potrebbe indurre nell'equivoco di ritenere che – in un qualche modo – il piano di ammortamento francese (ma la conclusione varrebbe anche per il piano di ammortamento italiano e, cioè, a quote costanti) “nasconda” un effetto anatocistico.

Trattasi, peraltro, di mero equivoco interpretativo, poiché l'applicazione del regime della capitalizzazione composta – cioè del regime che incorpora l'effetto anatocistico – ha l'esclusiva finalità di garantire l'“equivalenza” finanziaria dell'operazione.

Per contro, come si evince chiaramente dalla condizione di chiusura elementare sopra riportata, il piano di ammortamento non sottende alcun effetto anatocistico,

giacché gli interessi vengono calcolati esclusivamente sul debito residuo, il quale si riduce nel tempo per effetto del pagamento delle quote capitale, ma non si incrementa degli interessi poiché questi ultimi vengono via via pagati.

In definitiva, possono essere tratte le seguenti conclusioni:

- è fuori di discussione che, in caso di capitalizzazione infrannuale, il tasso di interesse effettivo è superiore al tasso nominale;
- è altrettanto fuori di discussione che si verifica l'effetto anatocistico soltanto nel caso in cui gli interessi via via maturati vengano trasformati in capitale e generino a loro volta interessi: l'origine etimologica dell'espressione "anatocismo" non lascia dubbi, derivando dal greco "anà" – nel significato di "sopra" – e "tokòs" – nel significato di "prodotto" –; e, cioè, "interesse prodotto dall'interesse".
- si deve evitare l'errore di considerare equivalenti le espressioni capitalizzazione ed anatocismo, laddove la capitalizzazione ha un perimetro definitorio molto più ampio: ben potrebbe esserci una capitalizzazione infrannuale degli interessi, senza effetto anatocistico;
- invero, l'effetto anatocistico si genera soltanto ove il capitale concesso a prestito venga via via incrementato degli interessi, che a loro volta comincino a produrre interessi; ma ciò – nel caso di specie – non accade, poiché, con il pagamento della rata, vengono pagati anche gli interessi maturati, che quindi non possono – quindi – produrre a loro volta interessi.

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Torino²³, affermando che «*La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale – in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) – non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi:*

1. *gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;*
2. *alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota*

²³ Trib. Torino 17 settembre 2014 (Est. Dott. Enrico ASTUNI), inedita.

capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;

3. *peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione».*

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Milano²⁴, affermando che il piano di ammortamento “alla francese” o “a rata costante” utilizza la formula matematica della c.d. “legge di sconto composto”: in particolare *«trattasi di formula di equivalenza finanziaria, che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma che non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell’interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione di capitale effettuato tramite le rate precedenti».* Ne consegue che nessun indebito conteggio anatocistico viene effettuato.

2.6. Gli effetti dell’anatocismo nella verifica del superamento del tasso soglia.

La questione è stata affrontata in una Sentenza del Tribunale di Torino²⁵:

«Si ritiene ... che la capitalizzazione degli interessi passivi non possa essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale capitalizzazione (come già detto legittima successivamente alla delibera C.I.C.R. del 2000), il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d’interessi a obbligazione principale per sorte capitale [...].

Avuto riguardo alla formula di computo del TEG, sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorra depurare il capitale dell’effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, cosiccome “gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” devono essere ricompresi nel numeratore, del pari gli interessi maturati nei trimestri precedenti non possono essere espunti dal

²⁴ Trib. Milano 16 luglio 2015 (Est. Laura COSENTINI).

²⁵ Trib. Torino 20 aprile 2012 (Est. Bruno CONCA), inedita.

denominatore; non si potrebbe d'altronde sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario.

In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra loro (il numeratore ricomprendente gli interessi sugli interessi e il denominatore che non li ricomprenderebbe); inoltre il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tasso soglia, che – come noto – viene determinato sulla base di un tasso globale effettivo medio che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti [...]».

La Sentenza esprime correttamente gli effetti del regime dell'interesse composto, in virtù del quale, al termine di ogni periodo, gli interessi si aggiungono al capitale e si confondono con esso, permanendo nella disponibilità del debitore, di talché non possono assumere rilevanza ai fini dell'eventuale superamento del tasso soglia nel periodo successivo.

Discorso diverso dovrebbe essere fatto – ma con le limitazioni di cui si è detto nel paragrafo precedente – nel caso in cui vi sia stata una illegittima capitalizzazione, giacché – in tale ipotesi – gli interessi si sarebbero soltanto virtualmente “confusi” con il capitale, dovendo invece rimanere distinti.

3. Breve storia dell'anatocismo.

Come già si è detto, l'anatocismo è un termine di derivazione greca, che significa “ancora interessi” e che indica il fenomeno della capitalizzazione degli interessi scaduti.

Come la sua etimologia, anche il suo uso risale all'antichità, mentre la sua legittimità nel corso del tempo ha formato oggetto di forti contrasti sul piano sociologico, ancor prima che giuridico.

Al fine di fornire un corretto inquadramento storico, prima di parlare di anatocismo, conviene prendere le mosse dall'interesse.

Al proposito, Aristotele si era dichiarato contrario alla capacità del denaro di generare a sua volta denaro, definendo l'interesse un modo innaturale di produrre

ricchezza, poiché applicherebbe una prerogativa degli esseri viventi ad un bene materiale²⁶.

Nella stessa Bibbia, in un passo del Deuteronomio, si trova una condanna espressa al conteggio degli interessi: «*Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello...*»²⁷.

Si può – più in generale – affermare che l’atteggiamento ostile alla produzione di interessi poggiava le sue fondamenta, nel passato più remoto, su questioni religiose e sociali, poiché trarre beneficio dal bisogno altrui era considerato immorale e la fruttuosità del denaro era inammissibile; inoltre, la maturazione degli interessi dipendeva da una risorsa – il tempo – appartenente solo a Dio²⁸.

Vale la pena rammentare, al proposito, che in epoca romana gli interessi sul capitale venivano denominati *fenus* e *usura*, laddove la Chiesa adottò poi l’espressione “*usura*” nel senso di interesse abusivo o illecito.

La motivazione derivava dal fatto che la concessione di un prestito aveva natura prettamente personale – nel senso che avveniva fra privati – ed assistenziale, destinata a chi aveva assoluta necessità vitale di un sostentamento economico, e pertanto la cultura cristiana considerava totalmente immorale trarre vantaggio dal bisogno altrui²⁹.

Del pari, la legislazione ebraica e quella babilonese vietavano di praticare qualsiasi tipo di interesse sui prestiti.

Per le ragioni ora descritte lo stesso anatocismo è stato fortemente ostacolato in tutte le aree influenzate dal cattolicesimo e dall’islamismo, dottrine che – come si è detto

²⁶ E’ noto il giudizio attribuito ad Aristotele sulla «sterilità della moneta»; le riflessioni di Aristotele riguardo alla moneta sono contenute principalmente nella *Politica* e nell’*Etica nicomachea*. In particolare, nella *Politica* egli definisce il prestito a interesse come “il più innaturale di tutti i modi di arricchire”.

²⁷ Deuteronomio, 23, 20.

²⁸ M. LUTHER, *Von Kaufhandlung und Wucher*, 1524.

²⁹ Molti sono i passi della Bibbia in cui il prestito a interesse viene condannato; tra gli altri: Salmi 15: «*Signore, chi abiterà nella tua tenda? (...) Colui che (...) presta denaro senza fare usura*»; Ezechiele 18: «*Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, (...) se non presta a usura e non esige interesse, (...) egli è giusto ed egli vivrà, parola del Signore Dio. Ma se (...) presta a usura ed esige gli interessi, egli non vivrà*».

– non ammettevano neppure il percepimento di interessi a fronte della concessione di un credito.

Più in particolare, il sorgere dell'anatocismo risale ai primi secoli avanti Cristo: vi sono testimonianze della sua esistenza presso gli antichi Egizi, i Greci e i Romani, soprattutto a far data dal terzo secolo A.C., con l'espansione militare ed il conseguente sviluppo del commercio nel Mediterraneo. All'epoca di Cicerone era abitualmente praticato l'*anatocismus anniversarius*, vale a dire la capitalizzazione degli interessi dovuti e non pagati almeno per un anno. Tuttavia, alla fine della Repubblica l'imperatore Giustiniano vietò sia l'*anatocismus coniunctus* sia l'*anatocismus separatus*.

La dottrina canonistica medievale, basandosi soprattutto sul versetto evangelico «*mutuum date, nihil inde sperantes*»³⁰, affermava l'illiceità dell'interesse. Tale divieto divenne norma positiva del diritto della Chiesa e dei paesi civili tanto che per sfuggirvi, man mano che cresceva – con il rifiorire dell'attività economica – la necessità di prestiti produttivi, si diffusero contratti (come quelli di commenda) miranti a retribuire e quindi facilitare l'apporto di capitale nell'impresa.

Tuttavia, il divieto, in realtà largamente eluso con vari espedienti giuridici, si palesava in contrasto con le necessità dello sviluppo economico. Pertanto, a partire dal Cinquecento – a causa del maggior dinamismo economico e dell'aumento dei traffici commerciali, ma soprattutto per il fatto che il prestito di denaro non era più circoscritto ai rapporti fra privati avendo assunto natura imprenditoriale, come testimoniato dal sorgere delle prime banche nel senso moderno del termine – si consolidò un atteggiamento favorevole dell'applicazione di interessi sul capitale prestato.

Il divieto ecclesiastico degli interessi in fondo si poneva in contrasto con la monetizzazione della vita economica. Le forme di prestito e credito ammesse dall'autorità religiosa erano piuttosto adeguate a una società agraria, e non erano quindi in grado di soddisfare le esigenze di un'[economia](#) monetaria.

³⁰ Luca 6, 35.

E così Francis Bacon³¹, ad esempio, intuì la necessità degli interessi in quanto gli uomini non si presterebbero denaro senza ricevere un corrispettivo per tale servizio; tuttavia, egli riconosceva i limiti della fruttuosità del denaro, che poteva portare alla concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi.

Parallelamente, dal punto di vista economico, si affermò che l'interesse è il compenso per l'astinenza dal consumo immediato ([W.N. Senior](#)³²) ovvero per l'attesa della restituzione ([A. Marshall](#)³³, [G. Cassel](#)³⁴). Tali teorie sono state poi sviluppate, in epoca più recente, da E. Böhm Bawerk e I. Fisher³⁵ che hanno sottolineato come il risparmio sia un atto mediante il quale si rinuncia a beni presenti per avere beni futuri.

Per altro verso, la produzione di interessi e – a maggior ragione, l'anatocismo – continuò ad essere vietato in tutta l'area d'influenza della Chiesa Cattolica, in base alla legislazione canonica. Il diritto ecclesiastico iniziò ad ammettere la fruttuosità del capitale soltanto a partire dal 1830, mentre la religione islamica ancora oggi in alcuni casi non ammette il percepimento di interessi per un prestito di denaro.

A partire dall'Ottocento in Europa si assistette anche alla legalizzazione dell'anatocismo nel Codice Napoleonico, a condizione che gli interessi fossero dovuti per almeno un anno e che fosse proposta domanda giudiziale al riguardo ovvero alla stipula di una specifica convenzione posteriore.

Analogamente a quanto previsto dal Codice Napoleonico, anche in Italia la capitalizzazione degli interessi fu esplicitamente prevista, seppur con specifici limiti a tutela del debitore: il codice piemontese, dopo aver inizialmente ammesso l'anatocismo solo nelle ipotesi di novazione del credito, fu novellato nel 1857, consentendo la capitalizzazione annuale in forme analoghe a quelle napoleoniche e prevedendo per la

³¹ F. BACON, *Dell'usura*, in *Saggi*, 1957.

³² W. N. SENIOR è ricordato per la teoria dell'[interesse](#) basata sull'astinenza, ovvero il mero trattenersi dall'uso di un bene. La sua opera fondamentale è *Outline of the Science of Political Economy* (1836).

³³ Tra le opere di A. MARSHALL ricordiamo *Pure Theory of Foreign Trade* (1879), *Pure Theory of Domestic Values* (1879), *Economics of Industry* (1879), *Principles of Economics* (1890), *Industry and Trade* (1919), *Money, Credit and Commerce* (1923).

³⁴ G. CASSEL, *The nature and necessity of interest*, New York 1971.

³⁵ I. FISHER, *La teoria dell'interesse*, [1930](#).

prima volta che l'anatocismo in materia commerciale dovesse essere regolato dalle consuetudini.

Successivamente, il codice civile del 1865, all'art. 1232, stabilì espressamente che: «*l'interesse convenzionale o legale di interessi scaduti per interessi civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi di interessi dovuti per un'annata intera*». Un ulteriore limite posto dall'art. 1232 era rappresentato dalla necessità della domanda giudiziale al fine di evitare che il debitore fosse indotto al momento della stipula ad accettare condizioni eccessivamente onerose. Lo stesso codice civile, ne giustificava l'applicazione nelle materie commerciali, in base agli "usi" o alle "consuetudini".

Successivamente, l'art. 41 del Codice di commercio del 1888 stabilì che sui debiti di natura commerciale decorresse l'interesse legale anche per periodi inferiori all'anno e comunque senza alcuna delle restrizioni previste per le obbligazioni "civili", giustificando anch'esso l'applicazione dell'anatocismo per i traffici commerciali, e per le operazioni del settore creditizio, sulla base degli "usi", e dalle "consuetudini".

4. L'anatocismo nella prospettiva comparatistica.

4.1. L'anatocismo nei principali Paesi europei.

In seguito al riconoscimento della legittimità dell'anatocismo da parte del Codice Napoleonico, molti altri paesi europei ammisero la capitalizzazione degli interessi. Ciò fu dovuto all'affermarsi di una nuova considerazione del denaro, che iniziava ad essere ritenuto "fertile"; dunque, si iniziava a prevedere un indennizzo quando esso era vincolato e, dunque, costretto a rimanere "inattivo".

Insegna, infatti, la scienza economica che quando un soggetto presta una somma di denaro ad un altro soggetto deve ricevere un corrispettivo corrispondente alla perdita di profitto che consegue alla mancata disponibilità della somma medesima: tale corrispettivo è costituito dagli interessi.

Allo stesso modo, il creditore ha diritto ad un corrispettivo per la perdita derivante dalla mancata disponibilità degli interessi maturati sulla somma prestata: tale corrispettivo è generato dall'effetto dell'anatocismo e, cioè, dalla maturazione degli interessi sugli interessi.

In una diversa prospettiva – più sociologica che economica – è stata evidenziata la natura sanzionatoria degli interessi (*titulus poenae*), ma tale visione – che non può che considerarsi ontologicamente errata – ha avuto effetti negativi sul giudizio attribuito agli interessi anatocistici e ha alimentato i dibattiti riguardanti la loro legittimità.

Attualmente la maggior parte degli ordinamenti europei prevede la capitalizzazione degli interessi, sebbene con vincoli differenti³⁶.

Ad esempio, l'art. 560 del Codice Civile portoghese (1966) ammette sia l'anatocismo legale – subordinato alla domanda giudiziale – sia l'anatocismo convenzionale – purché successivo alla scadenza e a condizione che si tratti di interessi dovuti da almeno un anno –.

Il diritto svizzero prevede la possibilità di inserire clausole anatocistiche solo nell'ambito dei contratti bancari, poiché tale pratica è legittimata dagli usi.

In Francia l'anatocismo è legittimato dall'art. 1154 del Codice Civile, che prevede la capitalizzazione – subordinata a domanda giudiziale o ad una convenzione speciale – degli interessi scaduti da almeno un anno e non pagati.

Il Codice Civile tedesco (1896), invece, prevede il divieto dell'anatocismo legale, ma consente l'anatocismo negoziale, a condizione che il patto riguardante gli interessi anatocistici sia successivo alla scadenza degli interessi semplici. Con tale previsione il legislatore tedesco ha inteso tutelare il debitore dall'incertezza riguardo all'esatto ammontare su cui gli interessi saranno capitalizzati. Tuttavia, il Codice Civile tedesco prevede un'eccezione al divieto di anatocismo nei casi in cui una delle parti sia un istituto di credito: infatti, l'art. 248 consente alle casse di risparmio, agli istituti di credito e agli altri enti bancari, di prevedere il pagamento di interessi sugli interessi a favore dei clienti nei contratti di deposito. Allo stesso modo gli istituti di credito possono pretendere il pagamento di interessi sugli interessi maturati su un finanziamento concesso al cliente.

In Austria vige il divieto di corresponsione di interessi (di mora) eccedenti l'ammontare del debito originario in assenza di azione legale; il creditore può pretendere

³⁶ Sul punto si veda: M. MEDINA ALCOZ, *Anatocismo, Derecho español y Draft Common Frame of Reference*, 2011.

il pagamento di interessi (di mora) per un importo superiore al debito a condizione che sia stata intrapresa un'azione legale.

In Belgio il Codice Civile – all'art. 1154 – prevede la capitalizzazione degli interessi, purché ricorrano due condizioni: gli interessi devono essere scaduti da almeno un anno e l'anatocismo deve essere stabilito da una decisione del tribunale o dall'accordo delle parti.

In Lussemburgo è vietata la capitalizzazione di interessi scaduti da meno di 12 mesi; tuttavia, tale divieto non è applicabile ai contratti di conto corrente.

Il Codice Civile olandese mostra una maggiore apertura nei confronti dell'anatocismo, prevedendo la capitalizzazione automatica degli interessi alla fine di ogni anno.

In Inghilterra la pratica dell'anatocismo è vietata, con alcune importanti eccezioni: ad esempio, è ammessa la capitalizzazione degli interessi se essa è convenuta tra le parti in sede contrattuale oppure quando essa è giustificata dagli usi. In particolare prevede che le parti possano liberamente convenire le condizioni del rapporto, senza vincoli alla pattuizione di interessi composti. Inoltre, la capitalizzazione degli interessi – a favore sia del cliente sia della banca – è considerata alla stregua di un uso e, dunque, è ritenuta valida anche se non espressamente prevista in sede contrattuale.

In Spagna il Codice Civile prevede la possibilità che gli interessi scaduti – se reclamati in giudizio – producano interessi legali. Al Codice di Commercio (1885) è affidata la disciplina dell'anatocismo in ambito commerciale, ove all'art. 317 si prevede che gli interessi possano produrre a loro volta interessi, soltanto se liquidi ed esigibili e previo accordo fra le parti.

In definitiva si può ritenere che i principali Paesi europei tendono a legittimare l'anatocismo, seppur con specifici limiti, volti a tutelare la controparte più debole e – cioè – il debitore. Ciò è dovuto all'affermarsi di una nuova concezione dell'interesse e – di conseguenza – dell'interesse sull'interesse, che prende le mosse dalla constatazione – ormai ampiamente condivisa – che è naturale il riconoscimento di un compenso a fronte di un prestito di una somma di denaro, volto a risarcire il creditore per la rinuncia a

disporre di tale somma per lasso di tempo non breve; la stessa conclusione deve essere tratta con riguardo agli interessi, nel caso in cui non siano tempestivamente corrisposti. Un prospetto sintetico dell'anatocismo nei principali Paesi europei è riportato nell'allegato (**Allegato 1**).

4.2. L'anatocismo nel Draft Common Frame of Reference.

Nell'ambito dell'Unione Europea, la capitalizzazione degli interessi – come si è visto – è una pratica ormai diffusa ed accettata, soprattutto nell'ambito dei rapporti finanziari, e non conosce il disvalore che via via si è affermato nell'ambito della legislazione bancaria italiana. All'anatocismo, infatti, è riconosciuta natura indennizzatoria, ovvero di risarcimento del danno provocato al creditore – in particolare, la banca – dall'impossibilità di disporre di una somma di denaro per un certo periodo di tempo.

In tale contesto di idee si colloca il *Draft Common Frame of Reference*, documento contenente un quadro d'insieme delle principali definizioni e regole del diritto privato europeo, il quale prevede espressamente quanto segue³⁷:

«III. – 3:708: Interest on late payments

(1) If payment of a sum of money is delayed, whether or not the non performance is excused, the creditor is entitled to interest on that sum from the time when payment is due to the time of payment at the average commercial

³⁷ Il volume è stato predisposto dallo Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) Based in part on a revised version of the Principles of European Contract Law.

Esso intende proporre «A possible model for a political CFR. As already indicated, this DCFR is (among other things) a possible model for an actual or 'political' Common Frame of Reference (CFR)».

Come riferito nelle premesse, «In this volume the Study Group on a European Civil Code (the 'Study Group') and the Research Group on Existing EC Private Law (the 'Acquis Group') present the recise and final academic Draft of a Common Frame of Reference (DCFR). It contains Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law in an outline edition. Among other goals, its completino fulfils an obligation to the European Commission undertaken in 2005. The Commission's Research Directorate-General funded part of the work. One purpose of the text is to serve as a draft for drawing up a 'political' Common Frame of Reference (CFR) which was first called for by the European Commission's 'Action Plan on A More Coherent European Contract Law' of February 2003.1 As is explained more precisely below, the DCFR and the CFR must be clearly distinguished».

bank short-term lending rate to prime borrowers prevailing for the currency of payment at the place where payment is due.

(2) The creditor may in addition recover damages for any further loss.

III. – 3:709: When interest to be added to capital

(1) Interest payable according to the preceding Article is added to the outstanding capital every 12 months.

(2) Paragraph (1) of this Article does not apply if the parties have provided for interest upon delay in payment».

4.3. L'anatocismo nell'Unione Europea.

Inizialmente, la Corte di Giustizia Europea, con Sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-591/10), aveva affermato il principio secondo cui *«Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esige che il contribuente che abbia versato un'eccedenza di imposta sul valore aggiunto, riscossa dal relativo Stato membro in violazione della normativa dell'Unione in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia diritto alla restituzione dell'imposta riscossa in violazione del diritto dell'Unione nonché alla corresponsione di interessi sull'importo della medesima. Spetta al diritto nazionale stabilire, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, se alla somma in sorte capitale debbano essere applicati interessi secondo il sistema degli interessi semplici ovvero secondo il sistema degli interessi composti, o, ancora, secondo un altro sistema di applicazione di interessi».*

Occorre, peraltro, rammentare che l'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794/2004, sul recupero di aiuti di Stato illegittimamente concessi, prevede che *«il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi».*

Sulla base di tale norma, la Corte di Giustizia Europea – con Sentenza del 3 settembre 2015 (causa C-89/14) – ha ritenuto lecito che la legge italiana (il d.l. n. 18 del 2008) emanata per disciplinare il recupero degli illegittimi aiuti di Stato pretenda anche il pagamento di interessi anatocistici. In particolare, la norma da ultimo richiamata

prevede che nella fase di restituzione le imprese beneficiarie dell'aiuto illegittimo corrispondano anche l'interesse composto in luogo di quello semplice.

La questione prende le mosse dalle vicende della più grande partecipata pubblica nazionale, che – dal 1996 al 1999 – si è vista recapitare dall'agenzia delle Entrate una serie di avvisi di accertamento che, per effetto delle disposizioni dettate dal d.l. n. 185 del 2008, prevedevano il recupero sia della sorta capitale (l'aiuto illegittimo) sia degli interessi. Tale provvedimento legislativo prevede, inoltre, che – nella fase di restituzione – le imprese beneficiarie dell'aiuto illegittimo corrispondano anche l'interesse composto in luogo di quello semplice.

Il contenzioso col Fisco italiano si era concluso davanti alla Corte di Cassazione che, rilevando un profilo di interesse comunitario nella fattispecie, ha rinviato la decisione all'organo di giustizia europea.

In tale contesto, l'avvocatura generale ha rilevato la compatibilità col diritto comunitario della norma italiana, richiamando – in particolare – l'art. 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 sul recupero degli aiuti, secondo cui *«il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto»*. Inoltre, nonostante la decisione di recupero dell'aiuto fosse stata notificata alla Repubblica italiana prima della data di entrata in vigore del regolamento, l'avvocato generale aveva posto in evidenza come tale successione cronologica non rappresentasse un ostacolo al fatto che l'Italia potesse applicare l'interesse composto al recupero degli aiuti anche prima dell'emanazione del Regolamento stesso, anche considerando che la normativa comunitaria precedente non lo impediva; concludendo nel senso che *«la Repubblica italiana aveva libertà di scelta tra l'applicazione degli interessi su base semplice o composta»*.

Tale conclusione è stata ripresa dalla Corte, che infatti ha ricordato come – all'epoca in cui la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti – il diritto dell'Unione non specificava se gli interessi dovessero essere calcolati su base semplice o composta, per cui spettava unicamente all'ordinamento italiano determinare se il tasso di interesse dovesse essere determinato su base semplice o composta.

Nel passaggio finale della Sentenza si afferma che *«occorre ritenere che l'applicazione di interessi composti costituisca un mezzo particolarmente adeguato per giungere a una neutralizzazione del vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie dell'aiuto di Stato in questione»*. Cioè, l'interesse composto può applicarsi nei casi in cui serve a compensare un corrispondente beneficio goduto indebitamente dal soggetto escusso.

Occorre ancora rammentare che – successivamente all'introduzione della Legge Stabilità del 2013, volta all'abolizione dell'anatocismo – Jonathan Faull (direttore generale per la Stabilità, servizi e unione dei mercati della Commissione europea) ha inoltrato una lettera di chiarimenti all'ambasciatore italiano presso l'Unione Europea, Stefano Sannino, riguardo alle motivazioni e alla portata della norma in questione, sottolineando la scarsa chiarezza del testo normativo e manifestando dubbi riguardo alla sua conformità rispetto al trattato di Schengen, che garantisce la libera circolazione dei capitali. Nella lettera di chiarimenti, si osserva, in particolare, che in attesa di un pronunciamento del C.I.C.R. *«l'incertezza del quadro giuridico e l'esistenza di un divieto suscettibile di rendere più onerose e complicate alcune operazioni bancarie potrebbero tradursi in ostacoli ingiustificati alla prestazione dei servizi bancari da parte di operatori stranieri che operano in Italia»*.

5. La disciplina interna.

5.1. L'anatocismo nel codice civile.

La norma contenuta nell'art. 1232 del Codice Civile del 1865 è stata ripresa, successivamente, nell'art. 1283 del codice civile, il quale recita testualmente: *«In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi»*.

L'art. 1283 c.c. prevede quindi tre [eccezioni](#) al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente:

- gli interessi che maturano “dal giorno della domanda giudiziale”: se un decreto ingiuntivo riguarda un ammontare comprensivo di una parte di

capitale e di una parte di interessi non pagati, l'intera somma viene riconosciuta come un debito indistinto su cui maturano ulteriori interessi;

- la conclusione di una “convenzione posteriore alla scadenza” degli interessi: in tal caso, la somma maturata fino alla convenzione si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi.
- la “mancanza di usi contrari”.

La norma risponde a due finalità ben precise: in primo luogo, contrastare fenomeni di natura prettamente usuraia; in secondo luogo, consentire al debitore il calcolo dei costi e dell'eventuale inadempimento di un proprio debito.

Non è mancato chi ha rinvenuto, nei limiti che la legge impone circa l'applicazione dell'anatocismo, un diretto riferimento all'art. 47 della Costituzione secondo cui «*la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito*»; oltre che all'art. 41, comma 2, ove si afferma indirettamente il divieto dell'iniziativa economica affidata alla libera determinazione privata quando potenzialmente in contrasto con la libertà e la dignità umana.

Altra norma di particolare rilievo, per le ragioni che verranno esposte nel prosieguo, è quella contenuta nell'art. 1194 c.c., a mente del quale «*Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*».

5.2. L'anatocismo nella legislazione bancaria.

La materia della produzione di interessi nell'ambito delle operazioni bancarie è stata più volte oggetto di interventi normativi, regolamentari e di prassi.

Nella sua versione iniziale, in vigore dal 1° gennaio 1994 al 18 ottobre 1999, il testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) si limitava a prevedere – all'art. 120 – in uno solo comma che «*gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento*». Nessun accenno vi era al fenomeno della produzione degli interessi sugli interessi in deroga al generale divieto di cui all'art. 1283 c.c.

Il successivo d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 – che apportava modifiche al Testo Unico Bancario – aveva aggiunto, all’art. 120, il comma 2, prevedendo che il C.I.C.R. regolasse “*modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria*”. In attuazione di questa norma, il C.I.C.R. aveva provveduto a disciplinare la materia, stabilendo che:

- nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal codice civile (la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta).

La norma è stata nuovamente oggetto di interesse da parte del legislatore: dapprima un emendamento approvato nel corso dei lavori parlamentari finalizzati all’emanazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*”) ha sostituito il comma 2 dell’art. 120.

In seguito, il d.l. 24 giugno 2014, n. 91 ha nuovamente modificato la norma stabilendo che: «*Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre*».

Tuttavia, in sede di legge di conversione dell’11 agosto 2014, n. 116, la modifica è stata abrogata ed è tornato in vigore il testo originario, con il ripristino della situazione normativa precedente.

In conseguenza dei passaggi appena descritti, l’attuale formulazione dell’art. 120 risulta essere quella introdotta dalla già menzionata legge n. 147 del 2013.

La disposizione affida a una delibera del C.I.C.R. il compito di adottare una disciplina attuativa in base alla quale «*a) nelle operazioni in conto corrente sia*

*assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».*³⁸

5.3. L'anatocismo negli altri settori del diritto.

Sino al 2006, nel diritto tributario non esisteva alcuna norma che prevedesse espressamente l'applicabilità dell'articolo 1283 c.c. o che tale applicabilità espressamente escludesse.

Sulla questione si erano registrati, nel corso del tempo, orientamenti di segno opposto nella giurisprudenza di legittimità. In un primo momento, la Suprema Corte aveva sostenuto l'inapplicabilità dell'articolo 1283 c.c. in ambito tributario (Cassazione, sentenza n. 6310 del 1996), argomentando che la norma in questione non poteva trovare applicazione nei confronti di crediti di natura tributaria, posta la prevalenza delle disposizioni speciali che regolano compiutamente la *mora debendi* tributaria.

Successivamente, la Cassazione³⁹ aveva ribaltato completamente il proprio indirizzo, riconoscendo ai contribuenti la possibilità di chiedere e ottenere gli interessi anatocistici anche nei confronti del Fisco, sulla base della considerazione che la presenza della Pubblica Amministrazione in qualità di creditore o debitore non alterasse affatto la struttura del rapporto obbligatorio. L'applicabilità dell'art. 1283, pertanto, non poteva essere pregiudizialmente esclusa nel caso di obbligazioni tributarie, posto che le norme che regolano il rimborso delle imposte versate in eccesso nulla prevedevano a tal riguardo.

Seguendo tale orientamento, i Giudici di legittimità – nelle pronunce più recenti – avevano affermato che gli interessi scaduti e dovuti almeno per sei mesi potevano essere capitalizzati, producendo ulteriori interessi (anatocistici) dal giorno della domanda giudiziale (o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza): *«l'articolo 1283 c.c. costituisce una norma dettata in generale per le obbligazioni pecuniarie, e, come tale, idonea ad includervi, in difetto di ragioni d'incompatibilità o di difforme previsione, i debiti pecuniari che nascono dal rapporto tributario, dato che la genesi e la funzione*

³⁸ Per approfondimenti si veda R. MARCELLI, *L'anatocismo e le vicissitudini della delibera CICR 9/2/00*, 2014, in

http://www.assoctu.it/fileadmin/Assoctu_documenti/corsi_eventi/pdf/Le_vicissitudini_dell_art_120_TUB_5dic2014.pdf.

³⁹ Cass. 22 gennaio 1999, n. 552.

pubblicistica del rapporto medesimo non toccano la paritarietà sostanziale delle posizioni di dare ed avere da esso costituite»⁴⁰.

Con il comma 50 dell'articolo 37 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, il legislatore ha risolto la *vexata quaestio* della debenza o meno degli interessi anatocistici sui crediti dei contribuenti nei confronti del Fisco. In applicazione della nuova norma, gli interessi maturati sui tributi sono dovuti nella misura fissa stabilita dalla singola legge d'imposta e non sono cumulabili con quelli anatocistici, di cui all'art. 1283 c.c..

Come evidenziato anche nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006, in assenza di specifiche disposizioni, la norma "chiarificatrice" entra in vigore il 4 luglio 2006, applicandosi agli interessi che maturano da tale data. In sostanza, per i crediti già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, dovrà applicarsi un doppio sistema per il calcolo degli interessi: fino al 4 luglio 2006 il credito tributario produce interessi anatocistici, successivamente non più.

Con Sentenza 24 febbraio 2012, n. 2823, la Sezione Tributaria della suprema Corte di Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di corresponsione in favore del contribuente di interessi anatocistici *ex art. 1283 c.c.* per il ritardato rimborso di crediti IVA.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva promosso ricorso chiedendo se l'art. 37, comma 50, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani), il quale "*vieta l'applicazione degli interessi anatocistici sui crediti tributari*" si applichi anche ai procedimenti in corso.

Secondo la Corte di Cassazione, essendo tale norma chiaramente innovativa di natura sostanziale, dalla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2006) deve ritenersi non più operante l'anatocismo sulle somme dovute a titolo di rimborso d'imposta. Per converso, la disciplina di cui all'art. 1283 c.c., – secondo il quale "*in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi*" – continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore.

⁴⁰ Cass. 30 maggio 2001, n. 7408; ID. 19 aprile 2001, n. 5790; ID. 11 agosto 2000, n. 10628; ID. 3 settembre 1999, n. 9273; ID. 22 gennaio 1999, n. 552.

La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto dovuti al contribuente gli interessi anatocistici maturati – in base al disposto dell’art. 1283 c.c. – dalla data in cui è stata proposta la relativa domanda giudiziale al 3 luglio 2006.

Rimaneva ancora aperta la questione se gli interessi anatocistici potessero essere computati dall’Agenzia delle Entrate, sulle somme non corrisposte a tempo debito dai contribuenti.

Nella seduta del 22 settembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente i decreti delegati di riforma del sistema tributario, estendendo – anche alle cartelle esattoriali – il divieto dell’anatocismo. In particolare, il Governo ha fatto propria l’osservazione della Commissione Finanze della Camera e ha soppresso la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.

6. La bozza di Delibera del C.I.C.R.

6.1. Il C.I.C.R.

Il Testo Unico Bancario attribuisce al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio⁴¹.

Nella regolamentazione dell’attività delle banche e degli altri intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico Bancario, il C.I.C.R. delibera, su proposta della Banca d’Italia, principi e criteri per l’esercizio della vigilanza. Le deliberazioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali concernenti le operazioni e i servizi bancari e finanziari sono assunte su proposta della Banca d’Italia d’intesa con la Consob.

Il C.I.C.R. risulta attualmente composto dai seguenti Ministri:

- il Ministro dell’Economia e delle Finanze (Presidente)
- il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
- il Ministro dello Sviluppo Economico
- il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
- il Ministro per le Politiche Europee

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Governatore della Banca d’Italia. In relazione alla trattazione di argomenti attinenti alle rispettive competenze, il Presidente può invitare a prendere parte a singole riunioni del Comitato, a fini consultivi, altri Ministri o i Presidenti di altre Autorità di vigilanza.

⁴¹ Art. 2 t.u.b.

L'organigramma del C.I.C.R. è di seguito riprodotto⁴²:



Il Presidente convoca il Comitato e ne fissa l'ordine del giorno.

Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale del Tesoro. Lo stesso C.I.C.R. determina le norme concernenti la propria organizzazione e funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Comitato si avvale della Banca d'Italia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze riveste la carica di Presidente del C.I.C.R. e può, in caso di urgenza, sostituirsi al Comitato con propri provvedimenti da portare successivamente a conoscenza del Comitato stesso.

6.2. La delega contenuta nell'art. 120 t.u.b..

L'attuale formulazione dell'articolo 120 t.u.b., introdotta dalla già menzionata legge n. 147 del 2013, prevede al comma 2 quanto segue:

⁴² Fonte Banca d'Italia.

«2. Il CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio] stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

La norma, in contrapposizione con la disciplina abrogata, non fa riferimento più alla “produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, ma soltanto alla “produzione di interessi” semplici, affidando al C.I.C.R. il compito di stabilire “modalità e criteri”, con l'unico limite di eguale periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La nuova formulazione prevede quindi un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (cd. anatocismo), innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (nella prassi bancaria, trimestrale).

Appare evidente che non si tratta più di periodicità di interessi capitalizzati ma di periodicità della liquidazione degli interessi, in tal modo garantendo la coincidenza temporale della liquidazione degli interessi.

Rimane poco chiaro il riferimento della lett. b) a “interessi periodicamente capitalizzati”, pur con la precisazione che tali interessi “non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Pare ragionevole ritenere che il legislatore, con tale formulazione, abbia inteso prevedere che gli interessi creditori e debitori, una volta calcolati con la stessa periodicità, debbano confluire in un conto – o quantomeno in un “conteggio” – a parte, non dando luogo ad alcuna capitalizzazione.

Anche dai lavori preparatori si evince che l'intento del legislatore era quello imporre il divieto di anatocismo, giacché – anche in quella sede – si fa riferimento a «interessi periodicamente capitalizzati», i quali «nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale».

Rimane fermo l'art. 1194 c.c., il quale stabilisce l'operatività dell'imputazione dei pagamenti ad interessi prima che a capitale: in presenza di un monte interessi a

debito del correntista, a condizione che gli stessi siano esigibili, le successive rimesse dovranno necessariamente condurre ad una sua diminuzione.

6.3. La bozza di Delibera.

La proposta di delibera⁴³ del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) attua l'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - t.u.b. ("Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi").

Lo schema di delibera, composto di cinque articoli, reca alcune norme volte a regolare in generale la produzione di interessi nell'ambito delle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti; disposizioni specifiche sono poi rivolte ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e ai finanziamenti a valere su carte di credito.

In particolare, l'art. 1 – che reca la rubrica "*Definizioni*" – introduce le definizioni dei concetti di "cliente" e "intermediario". Nella nozione di "cliente" rientra "*qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario*": da questa categoria sono espressamente esclusi, in ragione delle loro caratteristiche e della loro operatività, taluni soggetti nominativamente individuati (ad esempio, banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica, imprese di assicurazione, imprese di investimento); sono altresì escluse le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra ricordati: il riferimento al concetto civilistico di "controllo" contribuisce a eliminare possibili ambiguità.

La nozione di "intermediario" comprende anche soggetti diversi dalle banche, quali intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del t.u.b., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

L'art. 2 – rubricato "*Scopo e ambito di applicazione*" – definisce l'ambito di applicazione della delibera, chiarendo che essa attua il secondo comma dell'art. 120 del t.u.b. con riguardo a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti.

⁴³ Le considerazioni riportate nel testo sono tratte, spesso in forma letterale, dal documento riportato in: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/proposta-delibera-cicr/documento-consultazione.pdf>.

Il comma 3 dello stesso articolo regola la materia degli interessi che si producono nell'ipotesi di inadempimento (interessi moratori) e precisa che gli interessi moratori sono disciplinati dalle ordinarie previsioni del codice civile.

Al proposito, la relazione di accompagnamento afferma che l'art. 120, comma 2, t.u.b. disciplina gli *“interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”*, ma non specifica se detti interessi siano solo quelli aventi funzione di remunerazione del capitale (interessi corrispettivi) o anche quelli con finalità risarcitoria (interessi moratori); da ciò trae la conclusione che alcune considerazioni depongono nel senso di riferire la disposizione ai soli interessi corrispettivi:

- sul piano giuridico formale, manca una deroga esplicita al principio generale in base al quale è dovuto un risarcimento a fronte di un inadempimento (art. 1218 c.c.);
- nel merito, il divieto di interessi di mora farebbe sì che, in caso di inadempimento, gli unici rimedi a disposizione del creditore sarebbero la domanda giudiziale o – dandosene le condizioni – il recesso; in entrambi i casi si tratterebbe di conseguenze sproporzionate che risolverebbero una disposizione nata a tutela del cliente in una che lo danneggia, costringendolo a subire le conseguenze (anche economiche) di un giudizio o a vedersi revocata la linea di fido, anche a fronte di un inadempimento transitorio.

Il comma 4, infine, stabilisce che l'imputazione dei pagamenti avviene secondo quanto stabilito dall'art. 1194 del codice civile.

L'art. 3 – che porta la rubrica *“Regime degli interessi”* – è norma di portata generale in quanto applicabile a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti e pone la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici.

La formulazione è frutto di una interpretazione *“teleologica”* della lettera dell'art. 120, comma 2, t.u.b.: nella sua formulazione letterale, infatti, la disposizione, da un lato contiene riferimenti letterali alla capitalizzazione periodica degli interessi ma, dall'altro lato, vieta la produzione di ulteriori interessi da parte degli interessi capitalizzati, nonostante l'effetto della capitalizzazione sia proprio quello di passare gli interessi a sorte capitale e, dunque, far sì che la somma (dovuta per interessi e) passata a sorte capitale produca interessi. In coerenza con la già ricordata intenzione del

legislatore (quale emerge anche dai lavori parlamentari), si è ritenuto dunque che l'espressione "capitalizzazione" possa essere interpretata come sinonimo di "conteggio o contabilizzazione" e che il nuovo art. 120, comma 2, intenda vietare la produzione di interessi anatocistici, non consentendo mai la capitalizzazione degli interessi nelle operazioni da esso disciplinate, diversamente da quanto stabilito dal codice civile (art. 1283 c.c.).

L'art. 4 – rubricato "*Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito*" – introduce alcune norme specificamente applicabili ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e ai finanziamenti a valere su carte di credito. Il rapporto maggiormente interessato dalla nuova disciplina è infatti l'apertura di credito in conto corrente, in quanto nella prassi sinora seguita gli interessi maturati sono addebitati in conto e, in caso di mancanza di fondi sul conto, ciò comporta un ulteriore utilizzo del fido, remunerato a sua volta con un interesse (proprio per questa caratteristica, nella vigenza del precedente art. 120, comma 2, t.u.b., e della delibera del C.I.C.R. del 2000, l'anatocismo era consentito per l'apertura di credito in termini ben più ampi rispetto ai finanziamenti con piano di rimborso rateale). Per tenere conto di questa specificità ed evitare che l'applicazione del divieto di anatocismo si risolva, per le banche, nell'impossibilità economico-finanziaria di erogare i servizi della specie e, per i clienti che non abbiano i fondi, nella difficoltà di pagare immediatamente gli interessi maturati, la proposta di delibera contiene una serie di accorgimenti (estesi per omogeneità ai finanziamenti erogati a valere su conti di pagamento e su carte di credito):

- commi 2 e 3: oltre a ribadire la regola del "parallelismo" della periodicità di conteggio degli interessi attivi e passivi (prevista dall'art. 120, comma 2, t.u.b. in continuità col regime previgente), si stabilisce che gli interessi siano contabilizzati su base almeno annuale e separatamente dal capitale; questa disposizione da un lato impone una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato, vietando la periodicità di computo infrannuale e, dall'altro, consente di dare attuazione al divieto di capitalizzazione tramite l'esistenza di due distinte "poste", ciascuna contraddistinta da un regime proprio: quanto contabilizzato *sub specie* di interessi rimarrà improduttivo di ulteriori frutti, mentre le somme iscritte a capitale continueranno a produrre frutti;

- il comma 4 prevede che gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili trascorso un termine di sessanta giorni (eventualmente modificabile in favore del cliente). In questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente (diversamente, sarebbe da subito esposto ad azioni giudiziarie e al pagamento del tasso di mora);
- il comma 4, secondo periodo, e il comma 5 introducono accorgimenti per agevolare l'estinzione del debito da interessi: non potendo, pena la violazione del divieto di capitalizzazione, estinguere il debito con addebito sul conto (se incapiente), il debitore dovrebbe provvedere al pagamento o in contanti o con bonifico da altra banca. Al fine di evitare questa soluzione potenzialmente difficoltosa (il cliente potrebbe non avere a disposizione il denaro) e costosa (se il cliente deve aprire un conto presso altro intermediario), si consentirebbe: *i*) che, se previsto nel contratto, le rimesse (ad es. un bonifico) "in entrata" sul conto (affidato) del cliente debitore siano direttamente "stornate" dalla banca e impiegate per estinguere il debito da interessi; *ii*) una volta che gli interessi siano divenuti esigibili, il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi). Questa previsione esplicita ciò che dovrebbe essere già possibile ai sensi dall'art. 127, comma 1, t.u.b., in base al quale le disposizioni previste dal titolo VI t.u.b. sono derogabili in senso favorevole al cliente e consente di evitare che la nuova disciplina introdotta dall'art. 120 t.u.b., voluta dal legislatore a tutela del cliente, possa rivelarsi pregiudizievole per lo stesso;
- il comma 6 regola il regime applicabile nel caso di chiusura del rapporto: si chiarisce, per evitare elusioni della disciplina, che anche una volta risolto il contratto deve essere mantenuta una separazione tra quanto dovuto a titolo di capitale (debito fruttifero) e quanto dovuto a titolo di interessi (debito infruttifero), poiché permane il diverso regime cui i due tipi di debito sono sottoposti.

L'art. 5 – che reca la rubrica “*Disposizioni finali*” – prevede che la delibera si applichi agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016.

La norma fissa anche un termine per l'adeguamento dei contratti in corso (31 dicembre 2015) e opera un espresso riferimento alla possibilità di apportare le necessarie variazioni ai sensi dell'art. 118 del t.u.b. (avvalendosi, quindi, della facoltà di modifica unilaterale del contratto); con specifico riferimento a tale eventualità, viene precisato che l'adeguamento alla nuova disciplina costituisce “giustificato motivo”.

Si chiarisce, infine, che – conformemente a quanto previsto dall'art. 127, comma 1, del t.u.b. – le disposizioni della delibera sono derogabili solo se in senso più favorevole al cliente.

6.4. La relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione.

6.4.1. Premessa.

La proposta di delibera è accompagnata da una Relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione⁴⁴; lo studio è incentrato sui profili non compiutamente definiti dal legislatore e che, pertanto, comportano l'esercizio di una scelta discrezionale.

L'analisi è redatta ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia che disciplina l'emanazione di atti normativi e della Circolare⁴⁵ della Banca d'Italia n. 277, mira a valutare, sotto il profilo qualitativo, gli impatti della proposta di delibera del C.I.C.R. che detta disposizioni applicative del citato art. 120 del t.u.b.. In particolare, l'analisi si sofferma sulle due aree per cui è stato possibile identificare diverse opzioni regolamentari rispetto alle quali esercitare una discrezionalità, in particolare: i) la periodicità di contabilizzazione degli interessi; ii) il termine per l'esigibilità degli stessi.

Non costituiscono oggetto di valutazione, invece, gli aspetti che sono stati innovati direttamente dal legislatore nell'emanazione della normativa primaria, primo fra tutti il nuovo regime di produzione di interessi sugli interessi.

Ai fini dell'analisi è necessario considerare come, in generale, le valutazioni effettuate devono tenere conto non soltanto del dato normativo, ma anche delle possibili risposte comportamentali degli agenti economici coinvolti, in particolare degli intermediari.

⁴⁴ Le considerazioni riportate nel testo sono tratte, spesso in forma letterale, dal documento riportato in:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/proposta-delibera-cicr/air.pdf>.

⁴⁵ Il testo è la Circolare n. 277 del 20/07/2010: *Linee Guida per l'analisi di impatto della regolamentazione*.

6.4.2. L'impatto della proposta regolamentare.

6.4.2.1. La periodicità di contabilizzazione degli interessi.

La disciplina di cui all'art. 120 comma 2 del t.u.b. si limita a stabilire che la periodicità di contabilizzazione degli interessi debba essere uguale per gli interessi attivi e passivi. La normativa non definisce, tuttavia, su quale base temporale (per esempio, infra-annuale o annuale) tale contabilizzazione debba avere luogo.

Nel predisporre la proposta di delibera C.I.C.R. recante disposizioni attuative sono state identificate le seguenti opzioni regolamentari:

- Opzione 0: mantenimento dello *status quo*. Non si darebbe indicazione alcuna sulla periodicità di contabilizzazione, fermo restando l'obbligo del parallelismo. Le banche sarebbero dunque libere di definirne la periodicità.
- Opzione 1: definizione di una periodicità obbligatoria, su base infraannuale.
- Opzione 2: definizione di una periodicità obbligatoria, su base annuale.

In un'ottica costi-benefici, l'Opzione 0 non sembra percorribile. Essa non è coerente con la volontà del legislatore di accrescere il grado di certezza nei rapporti di conto corrente tra banche e clientela. Infatti, ne potrebbe verosimilmente discendere una difformità di comportamenti da parte delle banche che non favorirebbe la trasparenza e la comparabilità delle condizioni praticate. L'assenza di prescrizioni sulla periodicità di contabilizzazione limiterebbe gli effetti positivi della normativa sui clienti.

L'Opzione 1 renderebbe certa la periodicità di contabilizzazione degli interessi e, a fronte dell'uniformità introdotta, favorirebbe la comparazione tra le condizioni praticate dalle banche.

Maggiori sarebbero tuttavia i benefici associati all'Opzione 2, basata su una contabilizzazione annuale. In questo caso, infatti, si conseguirebbe un grado di trasparenza delle condizioni economiche più elevato, poiché il tasso effettivo corrisponderebbe al tasso nominale annuo. I benefici di un'accresciuta trasparenza sono molteplici: essa comporta una maggiore comparabilità delle offerte per i clienti e stimola la concorrenza tra intermediari, con i conseguenti vantaggi per il sistema finanziario nel suo complesso. Benefici possono essere identificati anche a favore degli intermediari. Nella misura in cui una maggiore trasparenza aumenta il grado di fiducia che la clientela ripone nel settore, le relazioni tra banca e cliente diventano più stabili anche in periodi di

congiuntura negativa e aumenta la probabilità che nuovi soggetti diventino fruitori dei servizi proposti.

6.4.2.2. Il termine per l'esigibilità degli interessi.

La proposta di delibera C.I.C.R. disciplina anche il termine entro il quale gli interessi maturati diventano esigibili nei rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento e nei finanziamenti a valere su carte di credito. Rispetto a questo profilo sono state identificate quattro opzioni regolamentari:

- Opzione 0: mantenimento dello *status quo*. Non si darebbe alcuna indicazione sul termine per l'esigibilità degli interessi.
- Opzione 1: gli interessi diverrebbero esigibili al momento della chiusura del conto.
- Opzione 2: gli interessi diverrebbero esigibili subito dopo il conteggio.
- Opzione 3: definizione di un periodo minimo di tempo al cui decorso corrisponderebbe l'esigibilità degli interessi, ferma restando la possibilità di definire in via contrattuale un termine diverso se più favorevole per il cliente.

In assenza di un'indicazione puntuale sul termine per l'esigibilità degli interessi (Opzione 0) la questione potrebbe: *i*) essere affrontata dalle parti in ragione della loro autonomia negoziale; *ii*) rimanere irrisolta e, di conseguenza, comportare la necessità di interventi interpretativi del giudice. Entrambe le ipotesi non appaiono desiderabili, in quanto potenzialmente lesive della posizione dei soggetti coinvolti e causa di incertezze e disomogeneità applicative.

Quanto all'Opzione 1, si ha motivo di ritenere che essa sia insoddisfacente sotto il profilo costi-benefici. In particolare, considerato l'esplicito divieto di anatocismo introdotto dal legislatore, la previsione dell'esigibilità degli interessi solo alla chiusura del rapporto si tradurrebbe in un'eccessiva onerosità per le banche creditrici, anche in relazione alla circostanza che il conto potrebbe essere chiuso dopo un periodo molto lungo. Tale onerosità potrebbe verosimilmente indurre le banche a non offrire più il prodotto delle aperture di credito a tempo indeterminato, per privilegiare invece la concessione di operazioni di credito a tempo. In termini relativi, il venir meno di questa forma tecnica sarebbe oneroso per la clientela che si vedrebbe privata di una forma di finanziamento particolarmente utile per una flessibile gestione dei pagamenti e delle esigenze finanziarie di breve termine. L'Opzione 2 sembra, invece, eccessivamente

penalizzante per il cliente, il quale potrebbe non avere disponibilità immediata delle somme per pagare gli interessi.

Per quanto, infine, concerne l'Opzione 3, il beneficio ad essa associato è speculare rispetto al costo associato all'Opzione 1. Di fatto, definire un congruo periodo per l'esigibilità degli interessi equivale a contemperare le esigenze delle parti creditrice e debitrice. Si ritiene che un congruo periodo minimo, di regola non inferiore a 60 giorni, potrebbe decorrere dalla ricezione dell'estratto conto (o di altre comunicazioni sul punto).

La fissazione di un termine è, da un lato, utile in termini di certezza e trasparenza per il debitore e, dall'altro, fornirebbe agli intermediari ulteriori elementi di valutazione sull'evoluzione del merito di credito del debitore stesso e sulla sua capacità di rispettare i termini di pagamento.

6.4.3. Conclusioni.

L'esame dei vantaggi e degli svantaggi associati alle diverse opzioni regolamentari induce a ritenere preferibili le scelte di definire: *i*) una periodicità obbligatoria, su base almeno annuale, quanto alla contabilizzazione degli interessi; *ii*) un periodo minimo di tempo ai fini dell'esigibilità degli interessi.

Complessivamente tali scelte permettono di conseguire obiettivi di trasparenza delle condizioni contrattuali e conseguente piena comparabilità delle offerte per la clientela. Allo stesso tempo, esse assicurano un equilibrio nel bilanciamento degli interessi di intermediari e clienti e un'adeguata coerenza delle disposizioni introdotte dall'art. 120 t.u.b. rispetto al quadro regolamentare esistente.

Ferme restando le finalità principali della normativa primaria – i cui obiettivi rimangono intatti, e anzi risultano rafforzati dalla proposta di delibera in oggetto – le scelte regolamentari che si proporrebbero al C.I.C.R. sembrano assicurare un'adeguata tutela per i clienti anche nella prospettiva di possibili modifiche nell'offerta di prodotti bancari. Infine, la scelta di indicare dei termini influisce positivamente sulla certezza del diritto e contribuisce a prevenire l'insorgere di controversie tra intermediari e clienti.

6.5. La conformità tecnica della Delibera.

L'abolizione dell'anatocismo sottende la scelta legislativa dell'applicazione del regime dell'interesse semplice, in sostituzione a quello dell'interesse composto.

In tale prospettiva, il C.I.C.R. avrebbe potuto adottare due possibili scelte:

- esigibilità degli interessi soltanto al termine del rapporto: tale scelta sarebbe stata incoerente con i presupposti applicativi del regime dell'interesse semplice, ove il rapporto avesse avuto una durata superiore ai dodici mesi;
- esigibilità degli interessi con cadenza annuale: la decisione è compatibile con la filosofia sottostante all'adozione del regime dell'interesse semplice.

Come si è detto, la Bozza di Delibera C.I.C.R. ha operato la scelta di rendere esigibili gli interessi al termine della loro maturazione annuale, seppure con un differimento di sessanta giorni, dei termini di pagamento.

Dal punto di vista tecnico, quindi, la decisione assunta è senz'altro corretta, ma – forse – persino eccessivamente favorevole al correntista, giacché prevede una postergazione del termine di esigibilità degli interessi che non trova una propria giustificazione economica; tra l'altro con una serie di conseguenze deteriori, soprattutto in caso di saldo attivo del conto corrente, al termine del periodo (v. *infra*).

Quanto all'ipotesi secondo cui, con il consenso del correntista, gli interessi possano confluire nel capitale ove non pagati con rimesse successive, si deve ritenere che la *ratio* della scelta sia quella di adottare un regime misto, ossia un *mix* fra il regime dell'interesse semplice e quello dell'interesse composto. In particolare, si applicherebbe il regime dell'interesse semplice all'interno del periodo annuale e quello dell'interesse composto per multipli del periodo medesimo.

Anche sotto questo profilo la scelta può considerarsi tecnicamente corretta, giacché la matematica finanziaria conosce il regime misto ed anzi fa coincidere lo stesso con il regime dell'interesse composto, ove non vi sia una capitalizzazione continua.

In realtà, il regime applicato dovrebbe essere più correttamente qualificato come regime misto, ma spurio, giacché la capitalizzazione subisce un differimento di sessanta giorni; con conseguenze pregiudizievoli in capo alle banche.

6.6. La conformità normativa della Delibera.

Sul piano giuridico, la scelta adottata nella Bozza di Delibera C.I.C.R. deve intendersi legittima per le seguenti ragioni:

- l'esigibilità degli interessi al termine del periodo di computo non può essere censurata, soprattutto ove ottenga il consenso del correntista;
- in tale ipotesi, l'utilizzo delle rimesse per il pagamento degli interessi risulterebbe conforme al contenuto dell'art. 1194 c.c., giacché gli interessi maturati affluirebbero ad un conto "speciale", distinto rispetto a quello del capitale;
- la capitalizzazione degli interessi non pagati, ove vi sia il consenso successivo del correntista, non confliggerebbe con la previsione di cui all'art. 1283 c.c.

7. Conclusioni.

Prima di trarre alcune conclusioni sulla questione, vale la pena richiamare la recentissima Risposta parlamentare 10 settembre 2015, n. 5-06333 (Iniziativa per stabilire definitivamente il divieto di anatocismo bancario)⁴⁶:

«Con l'interrogazione immediata in Commissione l'Onorevole Carla Ruocco ed altri pongono quesiti in ordine alla bozza di delibera del CICR di attuazione dell'articolo 120, comma 2, del TUB, nella nuova formulazione, posta in consultazione dalla Banca d'Italia lo scorso mese di agosto. In particolare, si esprime perplessità sul disposto dell'articolo 4 della bozza ("Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito"), in quanto decorso un termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente stabilito) dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto, questi può autorizzare l'addebito degli interessi dovuti sul conto; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale. La previsione, secondo gli interroganti, comporterebbe un "ripristino dell'ammissibilità dell'applicazione degli "interessi composti"", in contrasto con quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 120 TUB e sarebbe, pertanto, illegittima.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che, come illustrato nel documento di consultazione, la finalità della norma, che interessa soprattutto i rapporti di apertura di credito in conto corrente, è consentire al cliente di corrispondere quanto dovuto alla banca a titolo di interesse passivo, nel caso in

⁴⁶ Camera dei Deputati - 5-06333 - Interrogazione a risposta immediata in commissione presentata all'On. Ruocco (M5S) ed altri il 9 settembre 2015 (Risposta del 10 settembre 2015).

cui non abbia la disponibilità “liquida” del denaro necessario per procedere a un pagamento diretto.

Secondo l’ordinaria prassi dei rapporti di apertura di credito “ante-riforma”, infatti, nel momento in cui gli interessi maturati sulle somme utilizzate diventavano esigibili, venivano solitamente corrisposti dal cliente alla banca non attraverso un pagamento, ma con un addebito in conto: se in quel momento il conto non presentava un saldo attivo sufficientemente capiente, l’addebito si sostanzava in un ulteriore utilizzo delle somme messe a disposizione con l’apertura di credito; questo utilizzo dell’apertura di credito, come tale, era produttivo di nuovi interessi.

La necessità di tenere separata “sorte capitale” e interessi comporta oggi l’impossibilità di continuare a seguire questa prassi.

In mancanza della possibilità di prevedere forme di capitalizzazione contrattuale, come quella proposta nella bozza di delibera, sarebbe stata inevitabile l’immediata richiesta del pagamento di quanto dovuto, con evidente detrimento del cliente, che non avesse avuto la necessaria disponibilità e che sarebbe rimasto esposto al pagamento della mora e all’avvio di azioni giudiziarie.

La disposizione, pertanto, intende introdurre un meccanismo di tutela del debitore evitando che la nuova disciplina introdotta dall’articolo 120 del Testo Unico Bancario - voluta dal legislatore a tutela del cliente - possa rivelarsi pregiudizievole per lo stesso.

La Banca d’Italia ha precisato, infatti, che la forma di capitalizzazione contemplata dall’articolo 4 avviene solo nel caso in cui le parti convengano in tal senso mediante apposito patto. Resta ferma la possibilità per il cliente che disponga delle somme necessarie di estinguere il debito senza che sia imputato a capitale.

Inoltre, l’articolo 4, comma 4, della bozza di delibera del CICR va inquadrato anche in relazione a quanto stabilisce l’articolo 127, comma 1, del TUB, in base al quale le disposizioni previste dal titolo VI del TUB sono derogabili solo in senso favorevole al cliente. La scelta compiuta nella bozza di delibera CICR è coerente con questa impostazione, consentendo una deroga proprio in tale direzione.

Si soggiunge, infine, che lo schema di proposta è attualmente sottoposto a consultazione pubblica, per cui la Banca d'Italia potrà vagliare tutte le osservazioni e i commenti che verranno formulati anche con riferimento alla disposizione in questione».

Alla luce delle questioni sollevate e delle considerazioni più sopra svolte, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti.

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 ha (re)introdotto l'anatocismo, seppure con cadenza annuale: ci si deve domandare se la mancata conversione ad opera della legge 11 agosto 2014, n. 116, abbia – nel breve periodo della sua vigenza – condotto alla maturazione di interessi anatocistici. La conclusione non può che essere nel senso che la mancata permanenza degli effetti del decreto legge al termine del periodo (nel caso concreto, 31/12/2014) non ha consolidato l'effetto anatocistico annuale e, quindi, non si può ritenere che sussista un "diritto" alla capitalizzazione per il periodo di vigenza del decreto legge. La rappresentazione tecnica di quanto affermato è riportata nel documento allegato (**Allegato 2**).

Il correntista potrebbe non esprimere il proprio consenso alla capitalizzazione degli interessi, in caso di inadempimento all'obbligo del relativo pagamento: occorre interrogarsi su quale sia la conseguenza di tale scelta. Si deve ritenere che il mancato consenso del correntista alla capitalizzazione, potrebbe determinare due conseguenze alternative:

- se si ritiene che il conto rimanga unitario, pur con enucleazione del monte interessi, la banca – decorsi sessanta giorni ed in assenza di pagamento degli interessi – sarà legittimata a proporre domanda giudiziale, con l'effetto anatocistico previsto dall'art. 1283 c.c.;
- ove invece si ritenga che il monte interessi vada a costituire un nuovo conto, seppure transitorio, il mancato pagamento degli interessi determinerà l'insorgenza di un conto con esposizione non affidata, con la conseguenza che – decorsi novanta giorni – la banca avrebbe l'obbligo di segnalare la circostanza alla Centrale Rischi. La prospettazione numerica di tale ipotesi è riportata nel documento allegato (**Allegato 3**).

Nell'ipotesi di mancato consenso da parte del correntista e di inadempimento all'obbligazione di pagamento degli interessi, ci si deve interrogare se l'addebito di interessi di mora violi il disposto di cui all'art. 1283 c.c.. La risposta non può che essere duplice:

- se gli interessi di mora hanno natura corrispettiva, il loro addebito – in assenza di domanda giudiziale – determina un effetto anatocistico illegittimo;
- se, per contro, si attribuisce agli stessi natura sanzionatoria, il loro addebito non dovrebbe portare in evidenza un tema di illegittimo effetto anatocistico.

La questione potrebbe forse essere risolta più agevolmente, prevedendo una penale non parametrata al capitale, ma soltanto al tempo: in tale ipotesi, infatti, non si potrebbe tecnicamente parlare di interesse (v. *supra*). Occorrerebbe, peraltro, prestare attenzione ad una eventuale rilevanza della medesima penale ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia.

Occorre, inoltre, domandarsi se l'esigibilità degli interessi debba più conseguire automaticamente alla sua liquidazione. In ordine all'esigibilità degli interessi, si ritiene opportuno osservare quanto segue:

- sul piano strettamente tecnico e ontologico non è pensabile che la banca lasci nella sostanziale disponibilità del correntista somme che non producono frutti: tra l'altro, sarebbe contrario ai principi di sana e prudente gestione;
- se così fosse, l'esigibilità non dovrebbe neppure essere postergata, ma operare automaticamente per effetto della liquidazione periodica; altrimenti si assisterebbe al paradosso per cui, nei sessanta giorni di postergazione, neppure le rimesse potrebbero essere destinate al pagamento degli interessi;
- peraltro, la bozza non disciplina l'ipotesi di saldo attivo al termine dell'anno e interessi passivi maturati nel corso dello stesso: se non vi fosse immediata exigibilità, si dovrebbe ritenere che – pur in presenza di un saldo

attivo – gli interessi non potrebbero essere compensati sino al termine del periodo di postergazione.

- i sessanta giorni potrebbero invece fungere da periodo di tolleranza, in assenza di rimesse, decorso il quale e in presenza di convenzione successiva, gli interessi potrebbero affluire a capitale;
- occorre ancora aggiungere che l'art. 1283 c.c. prevede che gli interessi siano dovuti “almeno per sei mesi” e non “da almeno sei mesi”: la norma dovrebbe, quindi, essere interpretata nel senso che siano il frutto prodotto in sei mesi e non scaduto da sei mesi; la *ratio*, infatti, è quella di evitare il fenomeno dell'anatocismo infrasemestrale, che si creerebbe se la capitalizzazione fosse ammessa su interessi maturati in un periodo inferiore a sei mesi per l'appunto. Tale interpretazione risulta, peraltro, coerente con l'iter storico sopra delineato, giacché lo stesso Codice civile del 1865, all'art. 1232, con maggiore chiarezza affermava che *«l'interesse convenzionale o legale di interessi scaduti per interessi civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi di interessi dovuti per un'annata intera»*;

La Delibera C.I.C.R. stabilirà definitivamente alcuni elementi fondamentali per il computo e l'addebito degli interessi: ci si deve domandare se la modifica dell'art. 120 t.u.b. possa considerarsi – dal punto di vista tecnico – autosufficiente oppure se necessiti delle precisazioni della Delibera, per una adeguata perequazione delle opposte esigenze dei correntisti e delle banche. Si deve ritenere – quantomeno sul piano tecnico – che soltanto con la Delibera C.I.C.R. si sia creata un idoneo bilanciamento fra la posizione del correntista e quella della banca, per le seguenti ragioni:

- in assenza della delibera e del conseguente accordo fra le parti, non si può ritenere che il pagamento dell'interesse maturato – se l'esposizione è rimasta nei limiti dell'affidamento – abbia potuto avere natura solutoria;
- senza l'indicazione della periodicità del computo degli interessi e della relativa esigibilità, non sarebbe stato possibile prevedere la capitalizzazione in coerenza con l'art. 1283 c.c.;

- l'inadempimento del correntista non avrebbe potuto formare oggetto di domanda giudiziale e di segnalazione alla Centrale Rischi.

Nello stesso senso si è pronunciato il Consiglio Nazionale del Notariato con parere n. 80-2014/C in tema di “*Anatocismo e capitalizzazione degli interessi (il nuovo secondo comma dell’art. 120 TUB)*”, ritenendo «(...) che la nuova disposizione presenti un contenuto imperativo non sufficientemente delineato dal legislatore primario, con la conseguenza di riconoscere alla delibera CICR un ruolo non secondario nel completamento del precetto normativo».

Del pari, la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo con due circolari⁴⁷ sul tema, conformemente a quanto sostenuto dall’ABI con lettera circolare Prot. ULG/DSM7000459 del 21/02/2014, ha sostenuto che «(...) si dovrebbe distinguere il momento dell’entrata in vigore della norma da quello della sua piena efficacia: sebbene dunque sia entrata in vigore il 1° gennaio 2014, la norma di cui all’art. 120, comma 2, del TUB potrà avere piena efficacia solo dal momento in cui il CICR emanerà il decreto applicativo in quanto, fino a quel momento, la stessa non sarebbe applicabile in assenza di precisi criteri operativi che indichino alle Banche come procedere nel calcolo degli interessi».

Per concludere, le conseguenze che derivano dall’adozione del regime dell’interesse semplice possono essere come di seguito sintetizzate:

- gli interessi maturati al termine del periodo (anno solare) diventano esigibili immediatamente o – se viene confermata l’impostazione della Bozza di Delibera C.I.C.R. – decorsi sessanta giorni dalla comunicazione dell’estratto-conto;
- se viene confermato il differimento di sessanta giorni, è ragionevole attendersi un innalzamento dei tassi di interesse allo scopo di “compensare” le banche dell’indisponibilità temporanea degli interessi;
- il correntista che non abbia un saldo positivo al termine del periodo, si troverà nella condizione di dover scegliere se autorizzare o meno la banca

⁴⁷ Le circolari sono: Prot. 2014 CI 87 del 6/02/2014 e Prot. CI 2014 121 del 24/02/2014.

all'utilizzo delle rimesse ovvero – in caso di assenza di rimesse – alla capitalizzazione degli interessi;

- mentre la prima autorizzazione potrebbe essere contemplata nel contratto di conto corrente ovvero in una sua modifica, l'autorizzazione alla capitalizzazione dovrebbe avvenire con una convenzione successiva alla scadenza e, cioè, tutti gli anni;
- nel caso in cui il correntista non dovesse autorizzare la capitalizzazione, la banca potrebbe proporre domanda giudiziale – con legittimazione all'applicazione di interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. – e, probabilmente, segnalare l'inadempimento alla Centrale Rischi;
- in definitiva, in caso di movimentazione anomala del conto (assenza di rimesse) e in mancanza di autorizzazione alla “compensazione”, il correntista correrà il rischio di una accelerazione dei tempi di proposizione della domanda giudiziale e della correlata segnalazione alla Centrale Rischi.
- per contro, in caso di conto corrente con normale movimentazione e in presenza di autorizzazione alla “compensazione” con le rimesse, la differenza rispetto al passato consisterà semplicemente in una postergazione, cui farà necessariamente da *pendant* un innalzamento dei tassi di interesse;

Riprendendo l'*incipit*, varrebbe forse la pena – con buona pace di matematici, astronomi e giuristi – di accettare il sistema eliocentrico (e, cioè, l'anatocismo annuale), giacché quello geocentrico (e, cioè, l'assenza di anatocismo) conduce a risultati tutto sommato non vantaggiosi per il correntista. Infatti, anche se la scelta di far coincidere l'origine del sistema di riferimento con l'osservatore terrestre è la più naturale e spontanea, la descrizione del moto dei pianeti e del [Sole](#) attorno alla Terra è decisamente più complicata, ragione per la quale l'eliocentrismo viene ormai universalmente accettato per descrivere i moti del [sistema solare](#).